

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXIX

BARI, 29 APRILE 2008

N. 68



Sede Presidenza Giunta Regionale

Atti di Organi monocratici regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
- j) lo Statuto e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati.
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- h) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- h) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 febbraio 2008, n. 98

Legge Regionale n. 11/01 – Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Realizzazione di un parco eolico nel comune di Lucera (Fg) – Proponente Associazione ONLUS “Comunità sulla strada di Emmaus”.

Pag. 8481

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 8 febbraio 2008, n. 99

Decreto Legislativo n.59/05 – Autorizzazione integrata Ambientale per la discarica controllata per rifiuti non pericolosi, ubicata in Andria alla località S.Nicola La Guardia, di titolarità del Comune di Andria a servizio del bacino di utenza ATO BA1. Proponente: DANECO s.p.a. (concessionaria del Comune di Andria) con sede legale in Milano alla Via Bensi 12/5.

Pag. 8484

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 febbraio 2008, n.102

Richiesta di Procedura di VIA. Aggiornamento piano di coltivazione e recupero cava di calcare Loc. “Zurlaturo” – Comune di Manfredonia (Fg). Proponente: Ditta F.Ili De Bellis Snc.

Pag. 8507

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 febbraio 2008, n. 109

Legge Regionale n. 11/01 – Procedura di Valutazione impatto ambientale – Ampliamento capannone adibito ad autoparco – Comune di San Marzano di San Giuseppe (Ta) – Proponente: Universal Service S.n.c.-

Pag. 8509

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 febbraio 2008, n. 121

Procedura di Valutazione impatto ambientale – Progetto di ampliamento di cava di tufo calcarenitico in località Palombara, Agro di Taranto/B. Proponente: C & C. Cave S.r.l..

Pag.8518

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 febbraio 2008, n. 133

P.O.R. 2000-2006 Misura 1.6 – PIT 10. Concessione del finanziamento. Impegno di spesa, in favore della Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali, di Euro 75.000,00 per la realizzazione del progetto “Valorizzazione e fruizione del bosco ed hinterland con sentieri in ambito pSIC”. Intervento in agro del Comune di Monteleone di Puglia (Fg).

Pag. 8520

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 febbraio 2008, n. 134

Legge Regionale n. 11/01 – Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Costruzione di un parco coperto per lo stoccaggio del carbone al servizio della centrale Edipower di Brindisi Nord – Proponente: Edipower S.p.A.

Pag. 8523

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 febbraio 2008, n. 135

Legge Regionale n. 11/01 – Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza – Progetto di realizzazione di silos metallici per lo stoccaggio di cereali a servizio di un impianto molitorio – Proponente: Semolificio Loiudice S.n.c.

Pag. 8527

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 29 febbraio 2008, n. 139

Legge Regionale n. 11/01 – Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale. Realizzazione di un parco eolico nel comune di Ginosa (Ta) – Proponente: Energia Pulita S.a.s.

Pag. 8528

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 3 marzo 2008, n. 142

Legge Regionale n. 11/01 – Procedura di verifica di assoggettabilità Impatto Ambientale – Variante a 6 motogeneratori di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili già autorizzato in contrada Ciardone – Comune di Molfetta (Ba) – Proponente Powerflor S.r.l.

Pag. 8533

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 3 marzo 2008, n. 143

Legge Regionale n. 11/01 – Procedura di valutazione Impatto Ambientale – Impianto eolico denominato Alcor – Comune di Salice Salentino e Veglie (Le) - Proponente Anemon S.p.A.

Pag. 8535

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 marzo 2008, n. 172

Legge Regionale n. 11/01 – Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Impianto di zincatura a caldo da installare nello stabilimento siderurgico di Taranto della ILVA S.p.A. – Proponente: ILVA S.p.A.

Pag. 8540

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 marzo 2008, n. 173

Legge Regionale n. 11/01 – Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Realizzazione di parco eolico nel comune di Palmariggi (Le) – Proponente: SPES S.r.l.

Pag. 8546

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 febbraio 2008, n. 98

Legge Regionale n. 11/01 – Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Realizzazione di un parco eolico nel comune di Lucera (Fg) – Proponente Associazione ONLUS “Comunità sulla strada di Emmaus”.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 9585 del 15.06.2007, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica in località Vaccarella, nel Comune di Lucera (Fg), da parte dell'Associazione ONLUS "Comunità sulla Strada di Emmaus" - S. S. per Manfredonia - Km 8,00 Loc. Torre Guiducci - Foggia,
- con nota prot. n. 12728 del 03.08.2007 il Settore Ecologia richiedeva all'amministrazione comunale di Lucera apposita attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubbli-

co presso l'albo pretorio, nonchè il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 5, della L.R. sopra indicata;

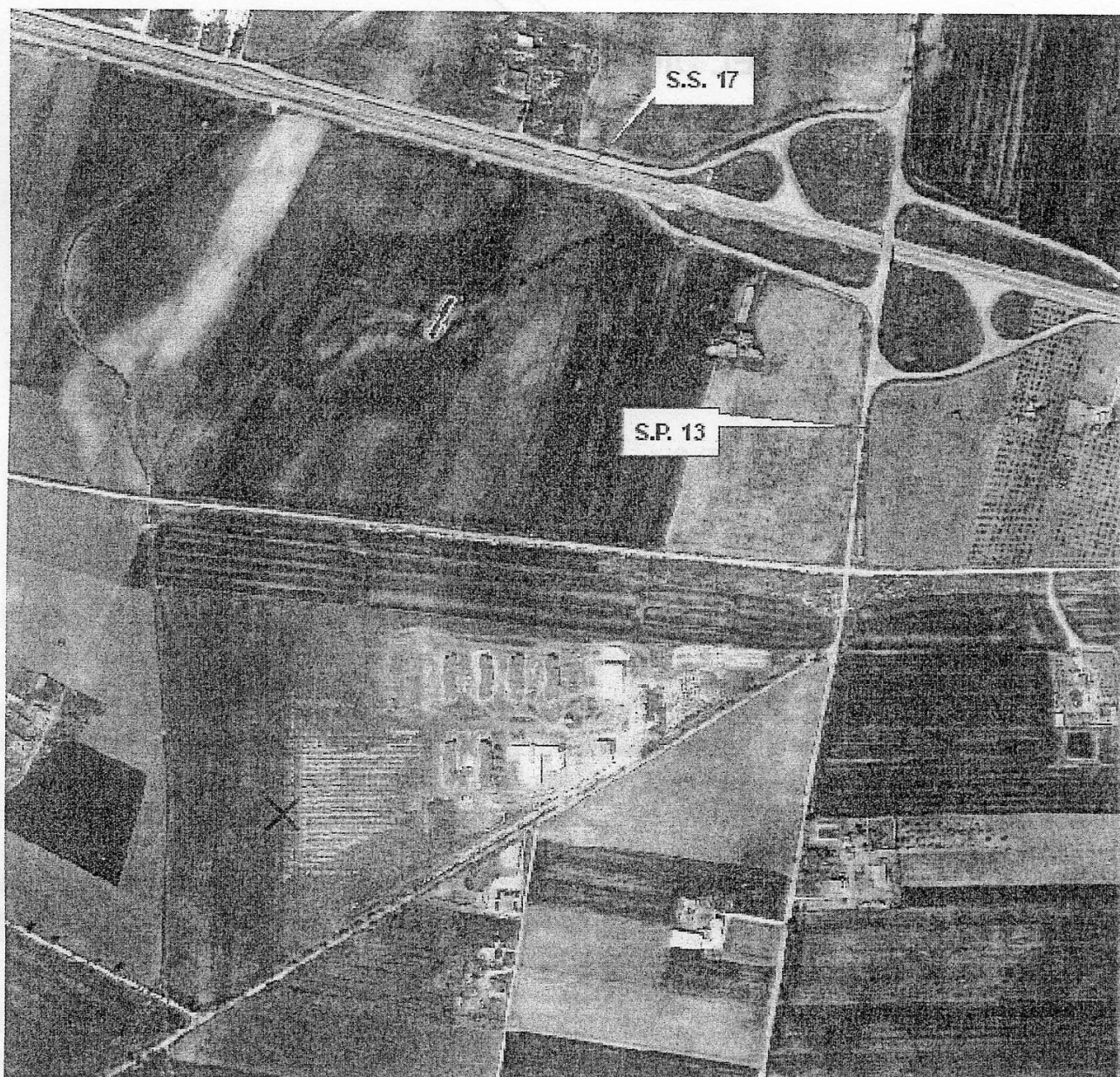
- con nota acquisita al prot. n. 389 del 10.01.2008, il Responsabile dell'Ufficio SUAP del comune di Lucera trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 05.09. al 04.10.07) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, specificando che non erano pervenute osservazioni in merito e comunicava il parere favorevole condizionato alla realizzazione dell'opera in argomento. espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi rileva che l'impianto proposto riveste le seguenti caratteristiche:

Dati di progetto

- aerogeneratore di potenza nominale pari a 900 kW;
- altezza della torre 71 m;
- diametro del rotore 57 m;
- piazzola di manovra di 550 m2 di superficie;

il sito è agevolmente raggiungibile dalla SS 17, utilizzando strade asfaltate provinciali e comunali;

l'impianto sarà collegato alla rete in media tensione di Enel distribuzione. La richiesta di connessione è stata effettuata secondo le specifiche dell'Enel. Il punto di consegna dista circa 200 m dall'aerogeneratore e sarà costituito da una cabina di consegna prefabbricata.



Il contenuto della relazione di impatto ambientale può essere così sintetizzato:

- nei riguardi dell'impatto visivo, il pilone di sostegno dell'aerogeneratore sarà pitturato con colori neutri;
- nei riguardi dell'impatto su flora, fauna ed ecosistemi, il sito non interessa le aree critiche elencate nel paragrafo 1.5 delle Linee Guida; non si rilevano impatti significativi su formazioni vegetanti di origine spontanea, infatti l'area è interessata da coltivazioni; è basso il rischio di collisione da parte di volatili. L'impatto per elettrocuzione non sarà presente;
- nei riguardi dei rumori e delle vibrazioni, dai calcoli riportati si evince che sono rispettati i limiti di pressione acustica imposti dalla normativa italiana;
- nei riguardi dei campi elettromagnetici la linea di trasferimento sarà collocata in apposito cavidotto interrato e i valori stimati non risultano significativi;
- nei riguardi delle strade, si utilizzeranno quel-

le esistenti, senza l'apertura di nuove quella di accesso e quella di esercizio coincideranno;

- nei riguardi degli allacciamenti elettrici, è prevista la realizzazione a circa 180 m dall'aerogeneratore di una cabina di connessione alla Rete Elettrica pubblica;
- nei riguardi delle fasi di cantiere, durante la fase di montaggio sarà occupata un'area di 550 m²; a montaggio ultimato, l'area sarà in parte interessata da riporto di terreno e semina di specie erbacee.

ATTESO CHE:

- nei riguardi dell'impatto su flora, fauna ed ecosistemi, il sito non interessa le aree critiche elencate nel paragrafo 1.5 delle Linee Guida; non si rilevano impatti significativi su formazioni vegetanti di origine spontanea, infatti l'area è interessata da coltivazioni;
- l'impianto nel complesso non incide criticamente il territorio, ricadendo in un ambito esteso del PUTT/P di tipo "E" e presentando alcune sufficienti misure di compensazione ambientale degli impatti;
- si esprime parere favorevole all'installazione dell'aerogeneratore avente le coordinate Gauss-Boaga fuso est 2558736 - 4591308. Tale parere favorevole è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo smaltimento di rifiuti inerti;
 - ogni attività di predisposizione del cantiere e contestuale alle lavorazioni non pregiudichi l'equilibrio geomorfologico che regola la stabilità del versante a valle del ciglio di scarpata segnalato;
 - prevedere, come dichiarato nel progetto, che il cavidotto di collegamento tra l'aerogenera-

tore e la cabina di consegna dell'energia elettrica prodotta, sia interrato alla profondità minima di 1 m e corra lungo la rete viaria;

- prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale dell'aerogeneratore, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- prevedere, come dichiarato nel progetto, la realizzazione di opportune opere di regimazione delle acque meteoriche;
- assicurare l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
- garantire che la dismissione dell'aerogeneratore e delle altre strutture dell'impianto, alla fine del loro ciclo di vita, avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere con l'atto di convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone adatte al sito. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n.

01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica in località Vaccarella, nel Comune di Lucera (Fg), da parte dell'Associazione ONLUS "Comunità sulla Strada di Emmaus" - S.S. per Manfredonia - Km 8, 00 Loc. Torre Guiducci - Foggia -, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 8 febbraio 2008, n. 99

Decreto Legislativo n.59/05 – Autorizzazione integrata Ambientale per la discarica controllata per rifiuti non pericolosi, ubicata in Andria alla località S.Nicola La Guardia, di titolarità del Comune di Andria a servizio del bacino di utenza ATO BA1. Proponente: DANECO s.p.a. (concessionaria del Comune di Andria) con sede legale in Milano alla Via Bensi 12/5.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Tutela dall'Inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, competente attraverso la P.O. AIA in materia di autorizzazione integrata ambientale, successivamente indicato come ufficio IPPC-AIA, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO:

- la L. 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/06: "Norme in materia ambientale" e s.m. i.;
- il D.Lgs. 59/05: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- il D.Lgs. 36/03: "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - discariche di rifiuti" e s.m.i.;
- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61 /CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità competente". Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007:

"Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato 1, a parziale modifica della D.G.R. n.1388 del 19.09.2006, allegato 3";

- la L.R. 30 del 3 ottobre 1986: "D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Smaltimento dei rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione";
- la L.R. 17 del 13 agosto 1993 "Organizzazione dei servizi in di smaltimento dei rifiuti urbani";
- la L.R. 13 del 13 luglio 1996 "Nuove norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure per l'attuazione del Piano regionale e della organizzazione dei servizi di smaltimento di rifiuti urbani. Modifiche e integrazioni alla l.r. 13.08.93 n. 17: «Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani»".
- il Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 41 del 6 marzo 2001: "Piano di gestione di rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate";
- il Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 296 del 30 settembre 2002: "Decreto commissariale 6.3.2001, n. 41: «Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate». Completamento, integrazione e modificazione";
- il Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 56 del 26 marzo 2004: "Piano di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili in Puglia ex art. 5 D. 33 Lgs. n. 36/2003. Integrazione pianificazione regionale";
- il Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 187 del 9 dicembre 2005: "Aggiornamento, completa-

mento e modifica al piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia approvato con decreto commissariale n. 41 del 6 marzo 2001, così come modificato e integrato dal decreto commissariale del 30 settembre 2002, n. 296 "Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree contaminate";

PREMESSO CHE:

- l'impianto di discarica di Andria alla località San Nicola La Guardia è stato realizzato e gestito in forza dei seguenti provvedimenti:

1. Delibera Giunta Provinciale Bari n. 2673 del 15.11.90 (approvazione del progetto);

2. Delibera Giunta Provinciale Bari n. 1131 del 4.5.94 (autorizzazione all'esercizio 1° lotto);

3. Delibera Giunta Provinciale Bari n.2397 del 9.9.94 (autorizzazione all'esercizio 2° lotto);

4. Delibera di Giunta Provinciale di Bari n. 1182 del 7.6.96 (approvazione progetto captazione, combustione recupero energetico biogas e bonifica discarica);

5. Delibera di Giunta Provinciale di Bari n. 1058 del 14.4.95 (rinnovo autorizzazione esercizio);

6. Delibera di Giunta Provinciale di Bari n. 520 del 25.3.97 (autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di esercizio);

7. Delibera di Giunta Provinciale di Bari n. 983 del 22.5.97 (autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di esercizio);

8. Determinazione Dirigente Servizio Difesa Ambiente Provincia di Bari n. 1159 del 30.7.98 (autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di esercizio);

9. Ordinanza del Commisario Delegato per l'Emergenza Rifiuti nella Regione Puglia n. 8 del 28.6.2001 (prosecuzione dell'esercizio per tre mesi);

10. Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti nella Regione Puglia n. 11 del 2.10.2001 (prosecuzione dell'esercizio per 13.900 mq);

11. Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Puglia n.222 del 9.07.2002 (approvazione progetto di ampliamento ed autorizzazione alla realizzazione);

12. Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Puglia n. 317 del 8.10.2002 (rettifica e proroga termini Decreto Commissariale n. 222/02);

13. Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Puglia n. 25 del 14.03.2005 (autorizzazione alla prosecuzione attività di esercizio in adeguamento al D. Lgs.36/03; approvazione dei profili finali della discarica);

14. Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Puglia n. 149 del 19.10.2005 (revoca dei punti 2 e 3 del dispositivo del decreto commissariale n. 25/2005);

15. Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Puglia n. 208 del 19.12.2005 riapprovazione dei punti 2 e 3 del dispositivo del decreto commissariale n. 25/2005);

16. Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Puglia n.108 del 7.04.2006 (atto ricognitivo ed autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di esercizio ai sensi dell'art. 27 e 28 del D. Lgs. 22/07);

17. Ordinanza del Presidente della Giunta Provinciale di Bari n. 2 del 26.02.2007 (prosecuzione dell'attività di esercizio dal 1.03.2007 al 31.08.2007);

18. Ordinanza del Presidente della Giunta Provinciale di Bari n. 5 del 31.08.2007 (prosecuzione dell'attività di esercizio dal 1.09.2007 al 30.10.2007);

19. Ordinanza del Presidente della Giunta Provinciale di Bari n. 6 del 30.10.2007 (prosecuzione dell'attività di esercizio dal 31.10.2007 al 31.12.2007);

RILEVATO CHE:

- in data 28 febbraio 2007 è stata acquisita al protocollo della Regione Puglia - ufficio IPPC/AIA con il n. 3434 la DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE di cui all'art. 5 del D.Lgs. 59/05 e relativa documentazione tecnica, inoltrata dalla DANECO spa in qualità di gestore dell'impianto di smaltimento per rifiuti urbani in Andria, Loc. S. Nicola La Guardia a servizio del bacino BA/1 per i volumi di discarica residui, disponibili, da attrezzare nell'ambito delle aree acquisite alla titolarità del Comune di Andria giusto progetto in atti;
- dagli atti acquisiti (relazione R1) risulta che: "Dal settembre 2003 l'impianto è di titolarità del comune di Andria con gestione affidata alla Daneco S.p.A. in forza di atto di cessione-convenzione n. 60349 di repertorio n. 16179 di racc. registrato a Barletta il 7.10.2003 al n. 3349 stipulato tra il Comune di Andria e la Daneco S.p.A";
- in data 22 marzo 2007 con nota prot. 4929 la Regione Puglia - ufficio IPPC/AIA ha chiesto alla Daneco spa di produrre la seguente ulteriore documentazione allegata alla domanda inoltrata:
- Allegato 3: ripresentare poiché poco leggibile.
- Allegato 6 con riportati i punti di ispezione. in data 3 maggio 2007 è stata acquisita dall'ufficio IPPC/AIA della Regione Puglia la nota della Daneco spa con prot. 31/07 del 2 maggio 2007 con le integrazioni e i chiarimenti richiesti; in data 18 luglio 2007 è stato pubblicato sul quotidiano "Corriere del Mezzogiorno" l'avviso di cui all'art. 5 del D. Lgs. 59/05 come comunicato e attestato dalla Daneco spa con nota prot. 44 del 20 luglio 2007;
- in esito alle istruttorie svolte, anche attraverso la Segreteria Tecnica su base provinciale svolta in

data 26.09.07, sulla domanda e relativa documentazione tecnica inoltrata dalla Daneco spa, in data 24 ottobre 2007 è stata avviata, previa regolare convocazione, conferenza di servizi presso l'ufficio IPPC / AIA della Regione Puglia, il cui verbale è stato inoltrato agli Enti intervenuti e alla Daneco spa con nota prot. 16963 del 6 novembre 2007. Il verbale riporta le richieste di integrazione alla documentazione e di ulteriori approfondimenti su specifici aspetti avanzati dagli Enti coinvolti nella citata conferenza dei servizi;

- in data 10 dicembre 2007 è stata acquisita dall'ufficio IPPC/AIA della Regione Puglia la nota della Daneco spa con prot. 67/07 del 7 dicembre 2007 con le integrazioni e chiarimenti richiesti nel corso della conferenza di servizi del 24 ottobre 2007, ivi compresa, tra l'altro, l'indicazione delle capacità di smaltimento e delle volumetrie disponibili alla data del 31 ottobre 2007 in esito alle istruttorie condotte dagli Enti pubblici coinvolti sulla documentazione tecnica integrativa inoltrata dalla Daneco spa,
- in data 25 gennaio 2008 si è svolta previa regolare convocazione, la seduta conclusiva della conferenza di servizi presso l'ufficio IPPC/AIA per la chiusura del procedimento amministrativo per il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale. In tale circostanza la Provincia di Bari ha rilevato che: "Ai fini della captazione e dello sfruttamento energetico del biogas, per la quale la DANECO S.p.A. risultava già autorizzata da atto della comunicazione di volturazione in capo alla BIOPOWER della suddetta autorizzazione (comprensiva dell'autorizzazione ministeriale n. 024/2000 ex DPR 203/88)". A conclusione dei lavori la conferenza dei servizi ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dei volumi residui della discarica di Andria;

DATO ATTO CHE:

- così come disposto dal Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nella

Regione Puglia n. 25 del 14.03.2005, l'impianto di discarica oggetto del presente provvedimento risulta adeguato al D.Lgs. 36/03 e, pertanto, risultano soddisfatti i requisiti di cui al D.Lgs. n. 59/2005, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 dello stesso D.Lgs. 59/2005;

- l'Allegato A contiene gli elementi identificativi dell'impianto, gli elementi per l'inquadramento territoriale e vincolistico delle aree interessate dall'insediamento, l'elenco delle autorizzazioni conseguite e dei documenti progettuali nonché, così come rinveniente dalla conclusione della conferenza dei servizi, indicazioni relative a:
 - rifiuti conferibili (con indicazione del codice Cer e le relative prescrizioni sul conferimento);
 - prescrizioni operative di esercizio, di chiusura e post gestione;
 - limiti alle emissioni in atmosfera distinte per fonte e tipologia nonché prescrizioni operative e di monitoraggio;
 - modalità di gestione delle acque meteoriche, prescrizioni operative e di monitoraggio;
 - gestione dei rifiuti prodotti;
 - recupero energetico del biogas;
 - emissioni di rumore con limiti e frequenza del monitoraggio;
 - monitoraggio ambientale;
 - prescrizioni di carattere strutturale;
 - sistemi di gestione;
 - rischio di incidente rilevante;
- precisato che, ai sensi del comma 14 e del comma 18 dell'art. 5 del D.lgs n. 59/05, il presente provvedimento recepisce le autorizzazioni indicate al punto 3.0 dell'Allegato A e sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ai sensi degli articoli 124, 208, 210 e 269 del D.Lgs. 152/06;
- ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri enti;
- preso atto delle risultanze dell'istruttoria condotta dal funzionario incaricato;
- ritenuto pertanto di rilasciare, ai sensi del D. Lgs. 59/05, l'autorizzazione integrata ambientale oggetto dell'istanza innanzi specificata, alle prescrizioni e condizioni di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

1. di rilasciare alla DANECO S.p.A. con sede legale in Milano alla Via Bensi 12/5, in qualità di gestore, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto di discarica controllata per rifiuti non pericolosi del Comune di Andria ubicato alla località San Nicola La Guardia, in catasto al Fg.19 particelle n. 43 (parte), 60, 61, 62, 69, 177, 178, 206, 207, 258, 259 e 260, a servizio dei comuni ricadenti nel bacino di utenza BA/1, per la gestione dei rifiuti urbani di cui al D. Lgs. 59/05 allegato I, punto 5.4, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'ALLEGATO A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D. Lgs 59/05, l'autorizzazione ha efficacia fino al raggiungimento del profilo finale come meglio specificato al successivo punto 4 e comunque per la durata massima di 5 anni dalla data di notifica del presente provvedimento;

3. ogni proposta di variante, anche migliorativa, relativa a modalità costruttive o gestionali deve essere comunicata all'Ente preposto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Quest'ultimo provvederà al rilascio dell'autorizzazione in caso di proposta di modifica sostanziale a seguito della quale l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata;

4. di dare atto che:

- la capacità complessiva della discarica risulta essere pari a: 908.000 m³;
- la capacità netta residua di volume utile all'attività di smaltimento, sino al raggiungimento del profilo finale di abbancamento, di cui alla tavola Planimetria e sezioni di rilievo e di progetto" in atti, è pari a circa 95.000 m³;

- la superficie complessiva della discarica è pari a: 47.300 m²;

5. di quantificare, come di seguito, l'ammontare delle garanzie finanziarie ai sensi del regolamento regionale n. 18 del 16 luglio 2007, in adeguamento e sostituzione alle garanzie già prestate nei confronti del Comune di Andria, che la ditta dovrà prestare nei confronti della Provincia di Bari (Ente garantito):

- gestione operativa comprese le operazioni di chiusura definitiva e di sistemazione e recupero dell'area:

1. 18euro/m²* 47.300 m² = 851.400 euro

2. 7euro/m³* 908.000 m³ = 6.356.000 euro

Ammontare complessivo pari a: 7.207.400 euro

- gestione post-chiusura per una durata pari a 30 anni:

1. 18euro/m²* 47.300 m² = 851.400 euro

2. 3euro/m³* 908.000 m³ = 2.724.000 euro

Ammontare complessivo pari a: 3.575.400 euro.

6. la mancata presentazione delle garanzie finanziarie, di cui al precedente punto 5, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, comporta la sospensione, previa diffida ad adempiere, per un periodo massimo di 30 giorni. Decorso tale termine senza che la ditta abbia adempiuto all'atto di diffida, l'autorizzazione è revocata.

7. di dare atto che la presentazione delle garanzie finanziarie di cui al punto 5 nei termini di cui al punto 6 costituirà automatico svincolo di ogni garanzia già prestata dalla Daneco spa nei confronti del Comune di Andria, che è perciò obbligato a rilasciare atto di svincolo decorrente dalla data di avvenuta accettazione delle garanzie prestate a favore della Provincia;

8. di dare atto che il piano economico finanziario di cui all'allegato 2 del D. Lgs. 36/03 redatto a cura del gestore in conformità alle indicazioni del medesimo D. Lgs. 36/03 nonché del Decreto Commissariale n. 296/02. Il piano economico

finanziario e la tariffa di smaltimento presso la discarica dovranno essere approvati dall'Autorità di gestione dei rifiuti del bacino BA/1 entro 30 giorni dalla presentazione;

9. di notificare il presente provvedimento alla DANECO spa e di comunicano al Comune di Andria, alla Provincia di Bari, all'ARPA Puglia, alla ASL Ba/1, all'ATO rifiuti Ba/1, al Settore Gestione Rifiuti e Bonifiche, al Settore Industria e Energia, al Settore Agricoltura e al Settore Segreteria della Giunta Regionale della Regione Puglia ed inoltre alla BIOPOWER spa per la parte relativa alla gestione del biogas ed impianto di recupero energetico dello stesso;

10. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

11. la presente autorizzazione integrata ambientale e i dati relativi al monitoraggio ambientale devono essere depositati e resi disponibili per la consultazione del pubblico presso la

Provincia di Bari e presso il Comune di Andria;

- l'Arpa Puglia - Dipartimento provinciale di Bari e la Provincia di Bari nello svolgimento delle proprie funzioni e compiti istituzionali svolgono il controllo della corretta gestione dei rifiuti da parte della ditta ivi compresa l'osservanza, da parte della ditta, di quanto riportato nel presente provvedimento;

13. ai sensi dell'art. 3 comma IV della L. 7.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
DEL SETTORE ECOLOGIA
Dott. Luca Limongelli

Allegato A

all'Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica di ANDRIA ubicata in
località San Nicola La Guardia

1.0 IDENTIFICAZIONE IMPIANTO

denominazione	IMPIANTO DI SMALTIMENTO PER RIFIUTI URBANI (RIFIUTI NON PERICOLOSI) – ANDRIA (BA) LOC. SAN NICOLA LA GUARDIA, A SERVIZIO DEL BACINO BA/1		
da compilare per ogni attività IPPC:			
5.4	109.06	90	90.00.1
codice IPPC ¹	codice NOSE-P ²	codice NACE ³	codice ISTAT
classificazione IPPC ¹	Discariche, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti maggiori di 10t/g o con capacità totale di 25.000 t		ESISTENTE
classificazione NOSE-P ²	Discariche (smaltimento di rifiuti solidi nel terreno)		
classificazione NACE ³	Smaltimento ed eliminazione di rifiuti		
classificazione ISTAT	Raccolta e smaltimento di rifiuti solidi		Daneco S.p.A.
			ragione sociale
Iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano n. 08952240151			

Indirizzo dell'impianto

comune	Andria	prov.	BA	CAP	70031
frazione o località	Contrada San Nicola La Guardia				
via e n. civico	S N				
telefono	0883598816	fax	0883598816	e-mail	
coordinate geografiche	16°12'	E	41°15'	N	

Sede legale (se diversa da quella dell'impianto)

comune	Milano	prov.	MI	CAP	20152
frazione o località					
via e n. civico	Via Giovanni Bensi 12/5				
telefono	024831211	fax	0248312316	e-mail	
partita IVA	08952240151				

Responsabile legale

nome	Enrico	cognome	Bruschi
nato a	Codogno	prov.(LO)	il 01/02/1956
residente a	Pessano Con Bornago	prov.(LO)	CAP
via e n. civico	Piazza dell'Orsa Maggiore n. 10		

telefono fax e-mail
 codice fiscale

Referente IPPC

nome cognome
 telefono fax e-mail
 indirizzo ufficio (se diverso da quello dell'impianto)

superficie totale m ²	48.000	volume totale m ³	908.000
		volume residuo m ³	95.000
superficie coperta m ²	300	sup. scoperta impermeabilizzata m ²	47.300

Responsabile tecnico

Responsabile per la sicurezza

Numero totale addetti

Turni di lavoro
 1 - dalle 07 00 Alle 17 00 (nei giorni festivi la chiusura è alle ore 12.00)
 2 - dalle alle
 3 - dalle alle
 4 - dalle alle

Periodicità dell'attività ☒ tutto l'anno

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Anno di inizio dell'attività

Anno dell'ultimo ampliamento o ristrutturazione

Data di presunta cessazione attività

ATTIVITA' NON IPPC

denominazione

GESTORE ATTIVITA' NON IPPC (SE DIVERSO DAL GESTORE IMPIANTO IPPC)

Sede legale (se diversa da quella dell'impianto)

Ragione sociale: BIOPOWER SpA		Iscrizione Registro imprese	
Sede legale			
Comune	Milano	prov. Mi	CAP
frazione o località			
via e n. civico	Via Giovanni Bensi 12/5		
telefono		fax	
e-mail			
partita IVA 08952240151			
Iscrizione attività		Scadenza	



**INQUADRAMENTO
IDROGEOLOGICO, SISMICO**

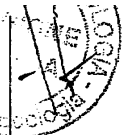
URBANISTISTICO,

TERRITORIALE,

Particella	Vincolo / criticità
n. 43 (parte)	Nessuno
60	Nessuno
61	Nessuno
62	Nessuno
69	Nessuno
177	Nessuno
178	Nessuno
206	Nessuno
207	Nessuno
258	Nessuno

3.0 AUTORIZZAZIONI GIÀ CONSEGUITE E RECEPITE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Settore interessato	Numero autorizzazione	Ente competente	Norme di riferimento	Note e considerazioni
	Data di emissione			
Aria	Delib. G.P. Bari n.1182 07/07/1996	Giunta di Provinciale Bari	/	/
	Decreto C.D.E.A. 25/05 14/03/2005	Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia	/	/
	Decreto C.D.E.A. 208/05 19/12/2005	Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia	/	/
	Decreto C.D.E.A. 108/06 07/04/2006	Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia	/	/
	Decreto M.I.C.A. 205579 07/03/2000	Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato	Art. 4 DPR 53/98 e art. 17 del DPR 203/88	Richiesta volturazione da ICQ srl a Daneco Spa e da Daneco Spa a Biopower Spa.
	/	/	/	/
	/	/	/	/
Rifiuti	D.G.P. 2678/90 15/11/1990	Giunta Provinciale Bari	DPR 915/82, L.R. 30/86	/
	D.G.P. 1131/94 05/05/1995	Giunta Provinciale Bari	DPR 915/82, L.R. 30/86, L.R. 17/93	/
	D.G.P. 2397/94 09/09/1994	Giunta Provinciale Bari	DPR 915/82, L.R. 30/86, L.R. 17/93, L.9/91	/
	D.G.P. 1182/96 07/06/1996	Giunta Provinciale Bari	DPR 915/82, L.R. 30/86, L.R. 17/93	/
	D.G.P. 1058/95 14/04/1995	Giunta Provinciale Bari	DPR 915/82, L.R. 30/86, L.R. 17/93	/
	D.G.P. 520/97 25/03/1997	Giunta Provinciale Bari	L.R. 13/96	/
	D.G.P. 983/97 22/05/1997	Giunta Provinciale Bari	L.R. 13/96	/



	Determina Dirigenziale Provincia di Bari 1159 30/07/1998	Giunta Provinciale Bari	L.R.13/96. D.Lgs. 22/97	/
	Ordinanza C.D.E.A. 8/01 28/06/2001	Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia	/	/
	Ordinanza C.D.E.A.11/01 02/10/2001	Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia		/
	Decreto C.D.E.A.222/02 09/07/2002	Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia	Decreto C.D.E.A. 41/01	/
	Decreto C.D.E.A.317/02 08/10/2002	Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia	/	/
	Decreto C.D.E.A. 25/05 14/03/2005	Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia	Decreto C.D.E.A. 296/02	/
	Decreto C.D.E.A.149/05 14/10/2005	Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia	Decreto C.D.E.A. 296/02	/
	Decreto C.D.E.A. 208/05 19/12/2005	Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia	Decreto C.D.E.A. 296/02	/
	Decreto C.D.E.A. 108/06 07/04/2006	Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia	L.r. 17/93	/
	Ordinanza n. 2 26/02/2007	Presidente della Giunta Provinciale di Bari	Dlgs 152/06	/
	Ordinanza n. 5 31/08/2007			
Energia	Ordinanza n. 6 30/10/2007	Presidente della Giunta Provinciale di Bari	Dlgs 152/06	/
	GRTN/P2006005136 25/05/2001	G.R.T.N.	/	Provvedimento avviato con ICQ srl e voluturato a Daneco SpA e successivamente voluturato da Daneco Spa a Biopower Spa.
V.I.A.	/	/	/	Impianto esistente autorizzato in data antercedente all'entrata in vigore del DPR 12.04.1996
	/			
Bonifiche	/	/	/	/
EMAS	/	/	/	/
ISO 14001	/	/	/	/



4.0 DOCUMENTI PROGETTUALI ACQUISITI DURANTE IL PRESENTE PROCEDIMENTO

Numero di riferimento	Titolo	Data emissione
1	Relazione Tecnica	feb 2007
2	Estratto topografico in scala 1:25.000 o 1:10.000 - Mappa catastale	feb 2007
3	Stralcio del P.R.G. in scala 1:2.000	feb 2007
4	Planimetria dell'impianto in scala opportuna	feb 2007
5	Planimetria dell'impianto con l'indicazione dei punti di emissione in atmosfera	feb 2007
6	Planimetria dell'impianto con rete idrica con l'individuazione dei punti di ispezione alla rete e dei punti di scarico	feb 2007
7	Planimetria dell'impianto con l'individuazione delle sorgenti sonore	feb 2007
8	Planimetria terreni per lo spandimento di letami e liquami	feb 2007
9	Planimetria depositi letami e liquami	feb 2007
10	Planimetria aree deposito materie prime ed ausiliarie - prodotti intermedi - rifiuti	feb 2007
11	Documentazione attinente lo smaltimento dei rifiuti	feb 2007
12	Progetto Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni	feb 2007
13	Sintesi non tecnica	feb 2007
14	Altri documenti: Autorizzazioni impianto (AU 1-17), Documentazione emissioni (E1), Scheda tecnica motori biogas (MB 1-2)	feb 2007
14 int.	Progetto stralcio gestione transitoria	nov 2006
AR 1-9	Relazioni tecniche di progetto	feb 2007
Ri	Relazione tecnica integrativa	dic 2007
Tav. unica	Planimetrie e sezioni di rilievo e di progetto	dic 2007
Tav. unica	Rilievo di aggiornamento del 31.10.2007 - planimetria generale	ott 2007
-	Scheda informativa generale - documentazione progettuale di prevenzione incendi	gen 2004
-	Relazione tecnica - documentazione progettuale di prevenzione incendi	gen 2004
Tav. unica	Elaborati grafici - documentazione progettuale di prevenzione incendi	gen 2004

NB: Gli originali dei documenti progettuali consegnati dal proponente sono parte integrante del presente provvedimento.

I documenti progettuali e gli adempimenti previsti dai precedenti procedimenti, assorbiti dal presente provvedimento, si ritengono approvati.



5.0 GESTIONE OPERATIVA

5.1 Rifiuti conferibili

CER	Descrizione	Stato fisico	Prescrizioni specifiche
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	Solido	Nessuna
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	Solido	Nessuna
19 05 03	compost fuori specifica	Solido	Nessuna
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	Solido	Nessuna
19 08 01	vaglio	Solido	Nessuna
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	Solido	Nessuna
19 12 01	carta e cartone	Solido	Nessuna
19 12 04	plastica e gomma	Solido	Nessuna
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	Solido	Nessuna
19 12 08	prodotti tessili	Solido	Nessuna
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	Solido	Nessuna
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	Solido	Nessuna
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	Solido/fango palabile	Nessuna
20 02 01	rifiuti biodegradabili	Solido	Nessuna
20 02 02	terra e roccia	Solido	Nessuna
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	Solido	Nessuna
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	Solido	Nessuna
20 03 02	rifiuti dei mercati	Solido	Nessuna
20 03 03	residui della pulizia stradale	Solido	Nessuna
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	Solido	Nessuna
20 03 07	rifiuti ingombranti	Solido	Nessuna

5.1.1 PRESCRIZIONI GENERALI SUL CONFERIMENTO

1. I rifiuti ammessi nell'impianto di discarica sono quelli corrispondenti ai codici Cer riportati al precedente punto 5.1 e si tratta di rifiuti urbani o assimilati ai sensi di legge, prodotti all'intento dell'Ato Ba/1.
2. Il gestore deve garantire il rispetto delle normative vigenti relative ai criteri di ammissibilità ed in relazione ai requisiti costruttivi dell'impianto, segnalando tempestivamente alle Autorità Competenti il respingimento di carichi o difformità occorse durante le operazioni di conferimento relative alle caratteristiche del rifiuto conferito;
3. La copertura giornaliera deve essere effettuata mediante l'utilizzo di aggregati riciclati e/o RBM salvo comprovate impossibilità tecnica.
4. E' consentito il conferimento di Rsu t.q. fino al 31.12.2008, ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 36/03 così come prorogato dall'art. 1, comma 184, punto c) della legge 296/06, e dall'art. 1, comma 166, punto b) della legge 245/07, fatte salve eventuali, successive e ulteriori proroghe.

5.2 PRESCRIZIONI OPERATIVE, DI CHIUSURA E POST-CHIUSURA

- Il gestore dovrà aver cura di adottare ogni utile accorgimento per evitare la miscelazione tra le acque di prima pioggia e quelle di dilavamento successive a quelle di prima pioggia incidenti sulle superfici asfaltate a servizio dell'impianto. Tali acque potranno essere utilizzate per il controllo delle polveri sulla discarica, nel rispetto delle indicazioni riportate nel seguito del presente allegato.
- La ditta avrà cura di individuare, entro il termine di 180 giorni dalla data prevista di cessazione del regime transitorio ex art. 17 del Dlgs 36/03, così come prorogato dall'art. 1, comma 184, punto c) della legge 296/06, e dall'art. 1, comma 166, punto b) della legge 245/07, un ulteriore pozzo di monitoraggio ubicato a monte dell'impianto e a distanza sufficiente dal perimetro del sito in modo tale da evitare influenze dirette con la porzione di acquifero da monitorare. A tal fine la ditta dovrà corredare la proposta dell'ubicazione del nuovo pozzo di un idoneo studio idrogeologico che contenga differenti opzioni di localizzazione da sottoporre all'autorità competente per la sua approvazione.
- Il gestore è tenuto a mantenere le emissioni al di sotto dei limiti riportati nel presente allegato e imposti dalla normativa vigente e a contenerle, in ogni caso, ai livelli più bassi possibili a seguito dell'utilizzo, cui è tenuto, della migliore tecnologia man mano disponibile.
- Il gestore è tenuto a gestire l'impianto in modo tale da garantire il minore impatto possibile sull'ambiente anche sul piano visivo e percettivo.
- Le analisi previste nell'attività di monitoraggio devono essere condotte secondo metodiche UNICHIM.
- Il gestore dovrà trasmettere regolarmente i dati di cui alla LR 17/93 e, come disposto dall'art. 13, comma 5 del D.Lgs. 36/03 dovrà trasmettere, a cadenza annuale, alla Regione Puglia, alla Provincia, al Comune e all'Arpa una relazione completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dei programmi di controllo e sorveglianza, nonché dei dati e delle informazioni relative ai controlli effettuati. In particolare la relazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
 1. quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;



2. prezzi di conferimento;
 3. andamento dei flussi e del volume di percolato, le relative procedure di trattamento e smaltimento nonché la correlazione fra la quantità di percolato prodotta e smaltita ed i parametri meteoroclimatici rilevati;
 4. quantità di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e smaltimento;
 5. volume occupato e capacità residua nominale della discarica;
 6. i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica nonché sulle matrici ambientali;
 7. tutti i risultati delle attività di monitoraggio con, in particolare, la rappresentazione grafica dei risultati delle analisi delle acque di falda per mezzo di diagrammi di comparazione e commenti sull'andamento dei valori ottenuti nel tempo anche in funzione delle eventuali differenze riscontrate fra i campione prelevati dai piezometri ubicati monte e valle dell'impianto.
- Il gestore, in caso di impossibilità a condurre le attività in conformità della presente autorizzazione nonché in caso di eventuale superamento dei limiti dei parametri monitorati, dovrà darne comunicazione entro 48 ore ad ARPA e Provincia e trasmettere un idoneo piano di emergenza e di adeguamento entro 30 giorni.
 - Il gestore comunicherà alle autorità competenti, almeno 15 giorni prima, la data prevista per la cessazione dell'attività di discarica. Il profilo finale del piano di posa dei rifiuti non dovrà superare le quote progettualmente previste e riportate negli elaborati di progetto in atti.
 - Entro 30 giorni dalla data di cessazione delle attività di discarica il gestore dovrà realizzare una copertura provvisoria e assicurare la manutenzione della stessa fino alla realizzazione della copertura definitiva.
 - La copertura definitiva della discarica sarà effettuata dal gestore entro 5 anni dalla cessazione dell'attività di discarica e previa verifica della conformità della morfologia del corpo della discarica – in particolare in relazione alla capacità di allontanamento delle acque meteoriche-, da effettuare di concerto con le Autorità competenti alla sorveglianza e controllo del territorio.
 - La discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo con la comunicazione dell'approvazione della chiusura definitiva da parte dell'autorità competente; tale approvazione intercorrerà al massimo entro i 180 giorni successivi alla comunicazione del gestore, corredata da tutta la documentazione di collaudo, relativa alla ultimazione dei lavori di chiusura. La copertura finale dovrà rispettare quanto previsto dall'allegato 1 al D.Lgs. n. 36/03 in relazione agli strati previsti ed alle relative caratteristiche dei materiali da utilizzare.
 - La durata della post gestione della discarica decorre dalla data di approvazione della chiusura di cui al punto precedente ed è fissata in 30 anni e comunque fino a che l'Ente territoriale competente accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente, così come disposto dal Dlgs 36/03 e successive modifiche.

6.0 EMISSIONI IN ATMOSFERA (complementare a quanto previsto da D.Lgs 36/03)

Fase operativa / attività	Diffuse		Convogliate		Fuggitive	
	Denom.	Provenienza	Denom.	Provenienza	Denom.	Provenienza
Allestimento	ED1	Movimentazione mezzi	/	/	/	/
Coltivazione (inclusa triturazione rifiuti)	ED2	Odori – biogas – Movimentazione	E1	Motori recupero energetico biogas	/	/
			E2	Torcia biogas		
Chiusura temporanea	ED2	Odori – biogas – Movimentazione	E1	Motori recupero energetico biogas	/	/
			E2	Torcia biogas		
Post gestione	ED3	Odori – biogas	E1	Motori recupero energetico biogas	/	/
			E2	Torcia biogas		

Denomin.	Composizione media		Prescrizione operativa	Frequenza monitoraggio	
	Parametri	Limite		Gest. Op.	Gest. Post Op.
ED1	Polveri	5 mg/m ³	a) Bagnatura piste per controllo polveri	semestrale	/
ED2*	Polveri	5 mg/m ³	b) Bagnatura piste per limitare le polveri	semestrale	semestrale
	SOT	/			
	CH ₄	/			
	Biogas	Nessuno			
	Sostanze odorigene	Nessuno			
ED3	Odori - Biogas	Nessuno	Nessuno	/	/
E1**	Polveri totali NO _x come NO ₂ SO _x come SO ₂ CO SOT HCl HF	5 mg/Nm ³ 450 mg/Nm ³ 35 mg/Nm ³ 400 mg/Nm ³ 100 mg/Nm ³ 10 mg/Nm ³ 2 mg/Nm ³	a) Sistema di abbattimento NO _x e del CO b) Condizioni operative conformi al DM 5/2/98 e successive modifiche	Semestrale	Semestrale
E2	Nessuno	Nessuno	a) Condizioni operative come previste da D.Lgs 36/2003	/	/

* Analisi da effettuare su un campione di aria prelevato lungo la direttrice principale del vento dominante al momento del campionamento, a monte e a valle della discarica.

** I valori limite sono riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno pari al 5% nell'effluente gassoso anidro.

NB.: Le prescrizioni per le emissioni denominate E1 ed E2 sono in carico al cogestore Biopower Spa.

7.0 GESTIONE ACQUE**7.1 APPROVVIGIONAMENTO ACQUE**

Sono autorizzati i prelievi dalle seguenti fonti idriche alternative:

Indicaz.	Tipo fonte	Uso	Prescrizione operativa
Pozzi monitoraggio discarica come da Planimetria	Pozzi	a) Riserva antincendio b) Uso industriale	nessuna

7.2 GESTIONE ACQUE METEORICHE (complementare a quanto previsto da D.Lgs 36/03)

Fase operativa / attività	Denominazione	Provenienza	Destinazione
Allestimento	/	/	/
Coltivazione	S1	Piazzale asfaltato	a) Separazione dell'acqua di prima pioggia che è accumulata per essere trattata in loco o presso impianti terzi; b) Trattamento di grigliatura, disoleatura e dissabbiatura dell'acqua successiva a quella di prima pioggia al fine dell'eventuale riutilizzo della stessa per l'abbattimento delle polveri all'interno della discarica.
Chiusura temporanea	S1	Piazzale asfaltato	a) Separazione dell'acqua di prima pioggia che è accumulata per essere trattata in loco o presso impianti terzi; b) Trattamento di grigliatura, disoleatura e dissabbiatura dell'acqua successiva a quella di prima pioggia al fine dell'eventuale riutilizzo della stessa per l'abbattimento delle polveri all'interno della discarica.

Post gestione	S1	Piazzale asfaltato	a) Separazione dell'acqua di prima pioggia che è accumulata per essere trattata in loco o presso impianti terzi; b) Trattamento di grigliatura, disoleatura e dissabbiatura dell'acqua successiva a quella di prima pioggia al fine dell'eventuale riutilizzo della stessa per l'abbattimento delle polveri all'interno della discarica.
	S2	Canaletta perimetrale corpo discarica	Trattamento di grigliatura e dissabbiatura. Collettamento in esterno in corpo ricettore diverso dalla cunetta stradale, da individuare e da comunicare all'autorità competente per l'approvazione, entro 180 giorni dalla cessazione dell'attività.

Denomin.	Composizione media		Prescrizione operativa	Frequenza monitoraggio
	Parametri	Limite		
S1 – acque successive a quelle di prima pioggia	Parametri come da D.Lgs 152/06 - Allegato 5 alla Parte terza – Tabella 4	Limiti come da D.Lgs 152/06 - Allegato 5 alla Parte terza – Tabella 4	Nessuna	Annuale
S2	Parametri come da D.Lgs 152/06 - Allegato 5 alla Parte terza – Tabella 3	Limiti come da D.Lgs 152/06 - Allegato 5 alla Parte terza – Tabella 3	Nessuna	Trimestrale in fase di gestione operativa, semestrale in fase di gestione post operativa, a meno di impedimento oggettivo*

* Il campione deve essere prelevato immediatamente prima dello scarico

7.3 GESTIONE SCARICHI ACQUE INDUSTRIALI

Non sono presenti scarichi industriali.

8.0 GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI

Di seguito sono indicati i principali rifiuti prodotti dalla gestione dell'impianto.

Dalle attività di carattere straordinario possono derivare altre tipologie di rifiuti che non sono di seguito elencati.

Fase operativa / attività	CER	Provenienza	Destinazione
Allestimento	/	/	/
Coltivazione	19 07 03	a) Prelievo da pozzi di raccolta del percolato	Impianti terzi
	16 10 02	b) Vasca di raccolta prima pioggia	Impianti terzi
	19 05 99	c) Biogas di scarica	Impianto di recupero energetico
	19 08 99	d) Fossa settica	Impianti terzi
Chiusura temporanea	19 07 03	a) Prelievo da pozzi di raccolta del percolato	Impianti terzi
	16 10 02	b) Vasca di raccolta prima pioggia	Impianti terzi
	19 05 99	c) Biogas di scarica	Impianto di recupero energetico
	19 08 99	d) Fossa settica	Impianti terzi
Post gestione	19 07 03	a) Prelievo da pozzi di raccolta del percolato	Impianti terzi
	16 10 02	b) Vasca di raccolta prima pioggia	Impianti terzi
	19 05 99	c) Biogas di scarica	Impianto di recupero energetico
	19 08 99	d) Fossa settica	Impianti terzi

9.0 RECUPERO ENERGETICO

Le attività di recupero del biogas al fine della produzione di energia elettrica devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal DM 5 febbraio 1998 e successive modificazioni.

Il gruppo elettrogeno deve avere una potenza termica complessiva non superiore a 3 MW.

Il biogas deve avere una concentrazione di H₂S inferiore a 0.1 % v./v.

Deve essere cura del gestore garantire la perfetta efficienza del sistema di combustione di emergenza del biogas (torcia).

10.0 EMISSIONI DI RUMORE

Fase operativa / attività	Denom.	Provenienza	Limiti previsti	Prescrizioni operative
Allestimento	R1	Movimentazione mezzi d'opera	In base a quanto previsto da DPCM 1/03/91 e limiti di immissioni differenziali secondo Legge 447/95 a meno di ulteriori restrizioni a seguito di piano di zonizzazione acustica comunale	Nessuna
Coltivazione	R1	Movimentazione mezzi d'opera	In base a quanto previsto da DPCM 1/03/91 e limiti di immissioni differenziali secondo Legge 447/95 a meno di ulteriori restrizioni a seguito di piano di zonizzazione acustica comunale	Nessuna
	R2	Gruppo elettrogeno recupero biogas	In base a quanto previsto da DPCM 1/03/91 e limiti di immissioni differenziali secondo Legge 447/95 a meno di ulteriori restrizioni a seguito di piano di zonizzazione acustica comunale	Nessuna
	R3	Trituratore	In base a quanto previsto da DPCM 1/03/91 e limiti di immissioni differenziali secondo Legge 447/95 a meno di ulteriori restrizioni a seguito di piano di zonizzazione acustica comunale	Nessuna
Chiusura temporanea	R1	Movimentazione mezzi d'opera	In base a quanto previsto da DPCM 1/03/91 e limiti di immissioni differenziali secondo Legge 447/95 a meno di ulteriori restrizioni a seguito di piano di zonizzazione acustica comunale	Nessuna



	R2	Gruppo elettrogeno recupero biogas	In base a quanto previsto da DPCM 1/03/91 e limiti di immissioni differenziali secondo Legge 447/95 a meno di ulteriori restrizioni a seguito di piano di zonizzazione acustica comunale	Nessuna
Post gestione	R1	Movimentazione mezzi d'opera	In base a quanto previsto da DPCM 1/03/91 e limiti di immissioni differenziali secondo Legge 447/95 a meno di ulteriori restrizioni a seguito di piano di zonizzazione acustica comunale	Nessuna
	R2	Gruppo elettrogeno recupero biogas	In base a quanto previsto da DPCM 1/03/91 e limiti di immissioni differenziali secondo Legge 447/95 a meno di ulteriori restrizioni a seguito di piano di zonizzazione acustica comunale	Nessuna

La ditta deve verificare che i limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno rientrino in quelli previsti dall'art.6 del DPCM 1991 e s.m.i. attraverso specifiche campagne di misura a frequenza annuale condotte da un tecnico competente in acustica ai sensi della L. 447/95.

11.0 MONITORAGGIO AMBIENTALE (Secondo quanto previsto da D.Lgs 36/03 e successive modifiche)

	Parametro	Frequenza misure gestione operativa	Frequenza misure gestione post-operativa
Percolato	Volume	Mensile	Semestrale
	Composizione ¹⁾	Trimestrale	Semestrale
Acque superficiali di drenaggio	Composizione	Trimestrale	Semestrale
Qualità dell'aria	Immissioni gassose potenziali ²⁾ e pressione atmosferica	Semestrale	Semestrale
Gas di discarica	Composizione ³⁾	Mensile	Semestrale
Acque sotterranee (per tutti i pozzi di monitoraggio previsti)	Livello di falda	Mensile	Semestrale
	Composizione ⁴⁾	Trimestrale	Semestrale
Dati meteoroclimatici	Precipitazioni	Giornaliera	Giornaliera, sommati ai valori mensili
	Temperatura (min, max, 14 h Cet)	Giornaliera	Media mensile
	Direzione e velocità del vento	Giornaliera	Non richiesta
	Evaporazione	Giornaliera	Giornaliera, sommati ai valori mensili
	Umidità atmosferica (14 h Cet)	Giornaliera	Media mensile
Topografia dell'area	Struttura e composizione della discarica	Annualmente	
	Comportamento d'assestamento del corpo della discarica	Semestrale	Semestrale per i primi 3 anni, quindi annuale

¹⁾ i parametri da misurare e le sostanze da analizzare sono: conducibilità elettrica, pH, cloruri, azoto ammoniacale, azoto nitroso e nitrico, BOD₅, COD, idrocarburi, As, Hg, Cu, Cd, Cr totale, Cr(VI), Ni, Pb, Mg, Zn, Fe, Cd.

²⁾ i parametri da misurare e le sostanze da analizzare su un campione di aria prelevato lungo la direttrice principale del vento dominante al momento del campionamento, a monte e a valle della discarica sono: CH₄, SOT, Polveri totali.

³⁾ i parametri da misurare e le sostanze da analizzare su un campione di biogas prelevato immediatamente prima del gruppo elettrogeno sono: CH₄, CO₂, O₂ con regolarità mensile; H₂, H₂S, polveri totali, NH₃, mercaptani e composti volatili con frequenza annuale.

⁴⁾ i parametri da misurare e le sostanze da analizzare su ciascun pozzo di monitoraggio sono: pH, temperatura, conducibilità elettrica, ossidabilità Kubel, cloruri, solfati, Fe, Mn, azoto ammoniacale, nitrico e nitroso. A cadenza semestrale sono inclusi i metalli. Almeno una volta l'anno è necessario integrare con i seguenti parametri: BOD₅, TOC, Ca, Na, K, fluoruri, IPA, As, Hg, Cu, Cd, Cr totale, Cr(VI), Ni, Pb, Mg, Zn, cianuri, composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile), fenoli, pesticidi fosforati e totali, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, solventi clorurati. I valori limite sono quelli riportati nella tabella 2, allegato 5 del Dlgs 152/06.

12.0 PRESCRIZIONI DI CARATTERE STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO



13.0 SISTEMI DI GESTIONE

Il gestore non ha ottenuta, ad oggi, la certificazione UNI EN ISO 14001 ne registrazione in base al Regolamento EMAS.

14.0 RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

L'impianto non rientra fra gli impianti a rischio di incidente rilevante.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 febbraio 2008, n.102

Richiesta di Procedura di VIA. Aggiornamento piano di coltivazione e recupero cava di calcare Loc. "Zurlaturo" – Comune di Manfredonia (Fg). Proponente: Ditta F.lli De Bellis Snc.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 9774 del 22.08.2006 la Ditta F.lli De Bellis Snc con sede a Foggia, in Viale Candelaro n. 53, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, elaborati di progetto e SIA per l'aggiornamento del piano di coltivazione e recupero cava di calcare in Loc. "Zurlaturo" nel Comune di Manfredonia (FG), contraddistinta nel NCT al Fg. 43, particelle 48-50-54-72-80-81-82-83-86-87;
- con nota prot. n. 10391 del 07.09.06 si invitava la stessa ditta a depositare copia di tutta la documentazione, anche presso le altre Amministrazioni interessate alla procedura (Comune e Provincia in indirizzo), ad effettuare le pubblicazioni di avvenuto deposito su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato avendo cura di inviarne copia a tutte le Amministrazioni interessate;
- con nota acquisita al prot. 13534 del 15.11.06 l'ente Parco Nazionale del Gargano inviava proprio parere favorevole all'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. 12635 del 27.10.06 la ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito effettuate sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia e sui quotidiani locale e nazionale come per legge;
- con nota acquisita al prot 1725 del 30.01.07 il Comune di Manfredonia trasmetteva proprio parere favorevole all'intervento proposto dalla ditta;
- con nota acquisita al prot. 4536 del 16.03.07 la ditta trasmetteva proprie integrazioni al progetto;
- con nota acquisita al prot. 5470 del 04.04.07 la Provincia di Foggia trasmetteva proprio parere favorevole all'intervento proposto dalla ditta;
- il Comitato VIA nella seduta del 25.06.2007 constatando che il sito di progetto ricadeva in area SIC e ZPS (IT9110098), riteneva necessario richiedere alla ditta uno specifico studio di Valutazione d'Incidenza;
- con nota prot. n. 11316 del 09.07.07 quest'ufficio richiedeva apposito studio di Valutazione d'Incidenza ambientale;
- con nota acquisita al prot. n. 13913 del 10.09.2007 la ditta inviava apposito studio di Valutazione d'Incidenza richiesto;
- con nota acquisita al prot. 17082 del 80.11.07 quest'ufficio trasmetteva all'Ufficio Parchi il fascicolo per acquisire il relativo parere di competenza;
- in data 17.12.2007 perveniva il relativo parere di competenza dall'Ufficio Parchi;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 18.12.2007, valutata tutta la documentazione agli atti e concordando in pieno con il parere dell'Ufficio Parchi, ritiene esprimersi come segue:« Omissis.... L'istanza è soggetta alle procedure previste dalla L.R. 11/2001 sulla V.I.A. ed è stato esplicitamente richiesto all'Ufficio Parchi, il parere di

Valutazione di Incidenza Ambientale.

L'analisi delle ortofoto AIMA 1997 e CGR 2000 e 2005 mostra che nei dintorni dell'area oggetto di intervento sono presenti prevalentemente terreni a seminativo, mentre mancano zone con presenza di vegetazione naturale. Alla luce di quanto esposto si ritiene che il progetto e in particolare il piano di ripristino ambientale possa considerarsi compatibile con lo stato naturale dei luoghi.

Vista la legge regionale n. 11/2001 e considerati gli atti e le procedure espletate dall'Ufficio, l'impatto su habitat e specie d'interesse comunitario è considerato come nullo, si esprime pertanto parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- per tutti gli interventi di piantagione di specie arbustive e arboree, si prescrive l'impiego di materiale di propagazione "autoctono" o "indigeno" ai sensi del Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386.

Il presente parere ai sensi della L.R. 11/2000 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti. Si fa presente che, qualora nell'area di intervento insistano alberi di ulivo aventi le caratteristiche di monumentalità di cui all'art. 2 della L.R. 14/2007, valgono i divieti e le norme di tutela di cui alla sopra menzionata Legge Regionale.

Il parere di VIA/VI dovrà essere trasmesso per conoscenza al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Foggia e all'Ufficio Agricoltura della Provincia di Foggia.

Alla luce della documentazione esaminata, il Comitato V.I.A., per quanto di Sua competenza, ritiene di esprimere parere favorevole all'intervento proposto fatte salve le precedenti prescrizioni omissis ».

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del

28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001 n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 18.12.2007 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere favorevole di VIA con prescrizioni al progetto e SIA proposto dalla Ditta F.lli De Bellis Snc con sede a Foggia, in Viale Candelaro n. 53, per l'aggiornamento del piano di coltivazione e recupero cava di calcare in Loc. "Zurlaturo" nel Comune di Manfredonia (FG), contraddistinta nel NCT al Fg. 43, particelle 48-50-54-72-80-81-82-83-86-87;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Foggia ed al Comune di

Manfredonia;

- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 febbraio 2008, n. 109

Legge Regionale n. 11/01 – Procedura di Valutazione impatto ambientale – Ampliamento capannone adibito ad autoparco – Comune di San Marzano di San Giuseppe (Ta) – Proponente: Universal Service S.n.c.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 11189 del 28.09.2006 la Universal Service S.n.c. - Via Federico IT, c.n. - S. Marzano S. G. (Ta) - trasmetteva, ai sensi della R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per il progetto di ampliamento di capannone adibito ad autoparco, assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale a seguito delle determinazioni riportate nel provvedimento dirigenziale n. 146/06 dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia;
- con nota prot. n. 12459 del 25.10.2006 il Settore Ecologia invitava la società proponente a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello stu-

dio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11 della L.R. n. 11/2001, ai commi 1, 2 e 3. Con la stessa nota invitava le amministrazioni interessate (Amministrazione Provinciale di Taranto ed Amministrazione Comunale di S. Marzano di San Giuseppe) ad esprimere il parere di competenza (art. 11, comma 4, L.R. n. 11/01);

- con nota acquisita al prot. n. 13851 del 23.11.2006 la società proponente comunicava di aver adempiuto a quanto richiesto e, con successiva nota acquisita al prot. n. 1742 del 30.01.2007, inviava copia delle pubblicazioni di rito sul quotidiano a tiratura nazionale Stampa, sul quotidiano a tiratura locale "La Gazzetta del Mezzogiorno", entrambi del 26.11.2006 e sul BURP n. 158 del 30.11.2006;
- con nota acquisita al prot. n. 3184 del 21.02.2007 veniva trasmesso il parere favorevole alla compatibilità ambientale rilasciato dall'Ufficio Tecnico del comune interessato;
- con nota acquisita al prot. n. 12095 del 23.07.2007 il Settore Ecologia ed Ambiente della provincia di Taranto richiedeva al proponente integrazioni documentali;
- con nota prot. n. 12603 dell'01.08.2007 il Settore Ecologia, a seguito delle determinazioni assunte dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 12.07.2007, richieda al proponente integrazioni progettuali che pervenivano con nota acquisita al prot. n. 662 del 16.01.2008;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 15.01.2008, esaminata la documentazione presentata e le integrazioni pervenute, rilevava quanto segue:

Premettendo che con il decreto Ronchi 22/97 sono state introdotte delle procedure semplificate per quegli stabilimenti e/o industrie che provvedono alloro interno allo smaltimento dei propri rifiuti o che effettuano il riciclaggio e recupero

degli stessi rifiuti.

Premesso ancora che per quanto riguarda i rifiuti speciali, le attività e lo smaltimento degli stessi si rimanda alla iniziativa privata senza alcun vincolo preciso circa la potenzialità degli impianti rispetto ai fabbisogni locali, è per cui l'unico è quello dettato dall'art. 22 c. 3 della 22/97 dove si recita che lo smaltimento dei rifiuti speciali deve essere assicurato in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti.

La ditta opera con contratti in corso prevalentemente nell'ambito dei servizi di igiene urbana dei Comuni: San Marzano - Lizzano - Fragagnano - Sava.

In essi svolge attività di:

1. raccolta e trasporto di RSU e rifiuti assimilati, rifiuti urbani pericolosi;

2. raccolta e trasporto di frazioni di RSU raccolti in modo differenziato, di rifiuti ingombranti, di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, di rifiuti cimiteriali, ecc.;

3. per la raccolta e trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi individuati dall'art. 33 del 22/97, non è possibile visionare atti al riguardo;

4. attività di spezzamento manuale e meccanica, lavaggio strade e lavaggio cassonetti RSU stradali;

5. attività in genere di igiene urbana e ambientale quali diserbi stradali, bonifiche, interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, ecc.

Le attività lavorative sono svolte sotto forma di gestione di servizi in concessione, affidata con gara d'appalto pubblico, la gestione è limitata alla sola raccolta e trasporto.

Le attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti avvengono in convenzione con impianti di recupero e discariche r.s.u. autorizzati o su disposizione del Commissario delegato per

l'emergenza rifiuti che stabilisce con proprie ordinanze i siti di smaltimento ricadenti nei bacini di utenza.

Le attività di raccolta e trasporto svolte in concessione nei Comuni sopra detto consistono in:

- Raccolta, ossia prelievo, cernita, raggruppamento di rifiuti per il loro trasporto;
- Raccolta differenziata ovvero raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- Smaltimento e/o recupero sono tutte operazioni previste dall'allegato B e C del 22/97 di norma avvengono presso discariche e/o impianti all'uopo autorizzati e convenzionati.

La ditta asserisce che attualmente tutte le frazioni merceologiche rinvenienti dalla raccolta differenziata sono conferite presso impianti terzi di selezione e di imballaggio e/o di recupero siti in Taranto con pesanti oneri economici a carico della ditta per trasporto, costi di selezione e imballaggio, smaltimento a discarica della frazione estranea presente nei rifiuti sottoposti a selezione.

Il presente progetto quindi prevede l'ampliamento delle attività di raccolta e trasporto con le seguenti attività:

la selezione e/o cernita manuale e/o meccanizzata imballaggio

lo stoccaggio provvisorio e/o messa in riserva (attività di smaltimento) consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti punto D1 5 allegato B - attività di recupero con messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lvo 22/97.

Tutto ciò permetterebbe di raggiungere i seguenti obiettivi:

1. gestione unitaria ed integrata dei rifiuti in

tutte le sue fasi compreso il controllo della raccolta- trasporto-e corretto espletamento delle operazioni di smaltimento e di recupero;

2. elevata qualità dei servizi;
3. economicità e competitività;
4. incremento dei livelli occupazionali.

L'impianto dista 700-800 metri dall'abitato di San Marzano, in località Pezza Pero lungo la strada San Marzano-Sava è posto ad una altitudine a 110 metri s.l.m., il territorio è sub pianeggiante cadente verso nord. I primi insediamenti sono a non meno di 500 metri.

E posta in zona baricentrica dai paesi produttori dei rifiuti stessi, essendo esso stesso l'unico sito organizzato in grado di risolvere in maniera appropriata ed agevole il corretto smaltimento dei rifiuti e/o di materiali provenienti dalla raccolta differenziata da avviare a recupero.

La ditta asserisce che i mezzi giungeranno al sito attraverso la S.P. non passando per i centri abitati e che gli stessi saranno agevolati nel loro percorso dall'ampiezza della stessa essendo larga ed in grado di accogliere un notevole flusso di automezzi.

Analisi dell'area in materia di Ambiti Distinti ed Estesi

- Assenti sono i vincoli ex legge 1497
- Assenti i decreti galasso
- Assenti i vincoli idrogeologici
- Assenti sono boschi - macchie - biotipi - macchie ecc.
- Assenti grotte
- Unica segnalazione per i vincoli architettonici e Archeologiche sono la presenza di una villa Imperiale Romana in località Pezza Padula distante > 500 m.
- Assente è l'idrologia superficiale
- Assenti sono gli usi civici
- Come strumento urbanistico l'area ricade secondo il P.R.G. in zona industriale
- Assenti sono i vincoli faunistici
- Assente la morfologia

Il sito ricade in ambito D ovvero di valore relati-

vo, ed operando la stessa nessuna trasformazione fisica del territorio, in quanto l'attività si svolge in un'area precedentemente autorizzata da concessioni edilizie n° 114 del 12-09-2000 e la 64 del 15-5-2001, essa è recintata e occlusa alla vista dall'esterno, in modo da non cagionare modifiche alla vista panoramiche. Ha un'estensione di 25.579 mq con una altezza s.l.m. di 110 mt.

Il capannone esistente ha una superficie di 2.127,44 mq. con volumetria di 22.125,35 mq. da adibire a ricovero di automezzi impiegati per l'espletamento dei servizi di N.U. e dei servizi complementari e palazzina uffici su 3 livelli con una superficie coperta di 221,02 mq. ed una volumetria di 2.279,55 mc., corrispondenti ad una volumetria complessiva di 24404,90 mc. distribuiti su una superficie coperta pari a 2348,46 mq. con indice di fabbricabilità fondiaria IFF 0,90 mc/mq.

L'accesso all'impianto avviene dalla s.p. San Marzano - Sava zona di ampliamento del capannone.

Il progetto della società, ai fini della sua realizzazione operativa ha bisogno di disporre di maggiori spazi, da ricavarsi, per quanto è possibile all'interno dell'area autorizzata, ritiene necessario utilizzare aree disponibili del lotto da assoggettare alle nuove attività complementari di selezione- imballaggio- stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi nonché di materiale proveniente dalla raccolta differenziata da avviare a recupero.

La ditta asserisce che i rifiuti oggetto della domanda sono di vari tipi e descritti nell'allegato ARC 1, per cui ritiene superfluo ripresentare tutto.

Descrizione dell'impianto di selezione e imballaggio e di stoccaggio

L'impianto di selezione ed imballaggio sarà realizzato all'interno del capannone in area da ricavarsi nelle vicinanze dove sostano attualmente gli automezzi di raccolta e trasporto rifiuti. Tutta l'area è coperta la fine di evitare svolazzamenti e dispersione nell'ambiente di materiale leggero e/o altro.

Il pavimento di tipo industriale sarà realizzati in cls. antiusura, dotato di sistema di raccolta e convogliamento dei liquidi e/o percolati di lavorazione, come da elaborati grafici allegati. L'impianto nell'insieme è costruito dalla casa madre in conformità alla Direttiva macchine L'impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, inclusi quelli della raccolta differenziata, sarà realizzato all'interno del predetto recinto ed occuperà una superficie di 5000 mq.

Settore scarico e trattamento materiali vari

Esternamente al capannone vi è un settore adibito allo scarico e trattamento materiali vari. Serve per il conferimento la selezione di materiali vari Lett. G, oltre ad un settore adibito alla messa in riserva di beni durevoli lett. I e di settori adibiti a moduli di stoccaggio materiali vari lett. H.

I settori G e I sono coperti e pavimentati con cemento previo trattamento di quest'ultimo per rendere impermeabile ed antiusura la parte superiore. Nei moduli H i materiali saranno stoccati entro cassoni poggiati sul pavimento impermeabilizzato e cementato.

Caratteri geologico-strutturali

L'area di studio è caratterizzata da sabbie argillose.

Tutela delle acque dall'inquinamento

Il sito si trova secondo il P.R.R.A./84 in una zona di possibile emungimento acque e comunque ai sensi del piano Direttorio, lo stesso trovasi al di fuori della perimetrazione del Bacino drenante nell'Area sensibile del Mar Piccolo.

La superficie piezometrica si aggira sui 7 m. s.l.m. Le variazioni stagionali del livello piezometrico sono del tutto trascurabili e valutabili in alcune decine di cm.

Le prove di permeabilità effettuate in pozzetto superficiale in sito hanno dato dati di permeabilità K attorno ai 10-5 cm./sec.

Carta geologica e carta della permeabilità

1.25.000 dimostrano l'assenza di vincoli con formazioni di calcareniti di Gravina con sabbie.

Vengono prodotti degli allegati grafici quali distribuzione del contenuto salino nelle acque di falda, così come della distribuzione dei valori delle portate dei pozzi- dell'andamento della superficie piezometrica della falda - unitamente alle porzioni di acquifero interessato dalla circolazione di acque dolci di falda- con un uso della falda -con alimentazione artificiale della falda.

Gli effluvi sono smaltiti in imhoff, con vasche a tenuta e svuotate periodicamente da apposita ditta autorizzata.

Aree protette e siti di interesse Nazionale a rischio Ambientale

Il sito non ricade in nessuna area individuata ex Legge 19/97 - area protetta- ne nei siti di interesse nazionale il cui sito più vicino dista 10 Km. ed è quello di Taranto per la eventuale attività di bonifica Dm 2000 del Ministero Ambiente.

Progetto e Pianificazione, rapporti di coerenza

L'intervento serve a ridurre la presenza di rifiuti che altrimenti andrebbero a finire in discarica con tutti i problemi connessi Tutto ciò in linea con la nuova coscienza ecologica prendente piede nella nostra società.

Caratteri geopedologici

Il sito ricade nella 4° categoria della aggiornata classificazione sismica, con eventi davvero trascurabili in tal senso come dimostrano le carte degli epicentri e delle massime intensità allegate.

Uso del Suolo

Il sito insiste in un'area con altri stabilimenti industriali- in un contesto di scarsa antropizzazione, e di scarsa rilevanza a livello agricolo.

Cernita-recupero e stoccaggio saranno condotti in maniera controllata, in ambienti sicuri, secondo sistemi di qualità certificati che la Ditta intende adottare.

Flora -Fauna e Vegetazione

Poco incidono nel territorio alquanto brullo e scarso da questo punto di vista.

Clima -Temperatura e piovosità

Hanno scarsa rilevanza statistica sulla zona. Vengono proposte delle carte di anemogrammi, con frequenze annuali per direzione e classe di velocità dei venti.

Vengono proposte delle mappe di temperature medie minime e maxime e delle isoiete.

Per quanto riguarda lo studio della componente atmosferica esso è principalmente condizionato dalle emissioni dirette (rifiuti), e indirette (mezzi meccanici) adibiti al trasporto e alla movimentazione dei rifiuti stessi.

Qualità dell'aria

Essendo l'aria del sito, area agricola, quindi identificata a bassa sensibilità, secondo le classi di sensibilità ambientali, e quindi in un raggio ideale di 500 metri dal sito stesso tutte le attività legate alla lavorazione di selezione imballaggio e stoccaggio provvisorio non pregiudicheranno il circostante.

In realtà da alcuni studi di sensibilità dell'area si evince che essendo minime le emissioni gassose dal trattamento dei rifiuti, che la movimentazione dei camion non determinerà sollevamento di polveri, che il traffico indotto non sarà tale da creare particolari movimentazione di mezzi, quindi dice la ditta con un impatto modesto sui recettori sensibili della qualità atmosferica.

Rumore

E trascurabile sia durante la fase di esercizio dell'impianto per la lavorazione dei rifiuti, sia durante la fase di arrivi degli stessi tramite camion, per il quale viene proposto uno studio di rilevazione secondo il DCPM 91 con distanza camion a 20 m-100 m-e 300m.

Descrizione e valutazione degli impatti ambientali, misure di mitigazione, sorveglianza e monitoraggio ambientale.

Nell'ambito della gestione del rifiuto si avrà la massima valorizzazione dei rifiuti mediante una loro selezione per poi procedere ad un suo riutilizzo, chiudendo un ciclo che consente di non sprecare risorse riutilizzando già quelli utilizzati.

Contrariamente il ciclo aperto è quello che prevede come recapito finale dei rifiuti la discarica, non consentendo il riutilizzo delle risorse.

Dice la ditta che l'opzione zero, non realizzazione dell'intervento, si identifica con il conferimento, da parte dei comuni in cui opera, dei rifiuti alla più vicina discarica che è quella di Grottaglie.

Saranno poste Fasce alberate di infittimento, le aree destinate a stoccaggio dei vari prodotti saranno impermeabilizzate sarà posto un canale di guardia per allontanare le acque meteoriche riducendo la quantità di acqua infiltrata nei rifiuti abbancati.

Le acque di prima pioggia considerato che essi sono da valutare per quelle di ogni evento meteorico distanziato almeno 48 ore, ai primi 5 mm uniformemente distribuiti sull'intera area servita dalla rete di drenaggio, di circa 1000 mq., consta di vasche in grado di separare e accumulare le acque di "prima pioggia" e solo in un secondo momento si provvede alla separazione di idrocarburi, disoleazione, le acque trattate verranno stoccate in vasche di raccolta e periodicamente prelevate da ditte autorizzate.

Le acque eccedenti vengono bypassate attraverso una condotta direttamente nel recapito finale.

Per quanto riguarda il monitoraggio e controllo ambientale delle acque sotterranee.

Si precisa che esso avverrà sui 3 pozzi spia posti lungo la direzione del deflusso sotterraneo, uno a monte e due a valle del centro. Prima dell'entrata in funzione dell'impianto, saranno prelevati, da tutti i pozzi di monitoraggio, campioni di acqua di falda da sottoporre ad analisi di labora-

torio, si da certificate le caratteristiche chimiche di "bianco "delle acque presenti nel sottosuolo.

Saranno effettuati prelievi periodici delle acque meteoriche raccoltesi, dopo il trattamento di grigliatura e sedimentazione nella vasca a tenuta stagna così come da T.U. 152/06.

Considerato quanto sopra evidenziato, con nota prot. n. 12603/07, il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente integrazioni progettuali concernenti i punti di seguito esplicitati:

- dalle cartografie allegate del PUTT/paesaggio, ambiti territoriali estesi, manca l'esatta ubicazione del sito, in quanto omessa, soprattutto in relazione alla segnalazione del vincolo architettonico circa la presenza in zona Pezza Padula di una Villa Romana Imperiale distante circa 500 metri.
- Per quanto concerne la raccolta ed il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi individuati dall'art. 33 del 22/97 la ditta asserisce di fare riferimento per una visione globale dell'argomento alla dettagliata descrizione della relazione tecnica a corredo del progetto stesso non redatti dall'Ing. D'Aversa Giuseppe non presentate nel fascicolo proposto al Via.
- Manca agli atti una sequenza fotografica del sito , ed in particolare dell'opera da autorizzate in relazione all'esistente , inoltre non è presente una aereo fotogrammetria del sito.
- Vi è discordanza fra le distanze rilevate dal sito all'abitato di San Marzano di San Giuseppe , in quanto nella relazione a volte essa è di 800 m a volte è di 1000 m. dove le prime abitazioni insistono anche a circa 350 m, così come i primi pozzi ad uso irriguo a circa 250 m.
- Non è fatta menzione dello studio di Via il numero degli automezzi giornalieri in ingresso allo stabilimento, con uno studio del relativo traffico correlato nonostante si dica che le strade ben sopporterebbero ,non si comprende

di quale movimentazione si parli , il numero imprecisato degli automezzi.

- secondo la pag. n° 15 della relazione via, la dove si indicano con l'ubicazione i confini con i dati catastali , non si comprende l'esatta visione nello stralcio catastale della zona in scala 1/2000, soprattutto per quanto concerne i limiti parcellari a nord inesistente al n° 233 ed il n° 121 non visibile nella stessa.
- Nel capitolo dedicato agli allegati grafici degli elementi idrologici del territorio del salento estratto dal Pra (Piano regionale di risanamento delle acque) della regione Puglia, non vengono mai evidenziati con punti precisi di riferimento le coordinate del sito oggetto della richiesta.
- Per quanto attiene alle operazioni di stoccaggio-cernita -messa in sicurezza dei vari rifiuti, non si fa menzione dei tempi previsti oltre che alle modalità secondo norme previste ed in particolare per quando si fa riferimento all'adozione di sistemi di qualità certificati non si comprende a quale sia il riferimento degli stessi che venga prodotto l'elaborato grafico di cui si fa menzione nella relazione, ma non presentato, per quanto riguarda il ciclo delle acque ed in particolare per quanto attiene al destino delle acque eccedenti che vengono bypassate e condotte direttamente in recapiti finali.
- in conformità a quanto previsto dalla legge R. n. 11/2001, comma 2, punto f, è opportuno che la ditta illustri una relazione con analisi dei costi e dei benefici dell'opera tutta, così come è opportuno procedere ad una descrizione secondo il punti I della su citata legge regionale soprattutto per quanto riguarda allo smaltimento dei rifiuti e alla discarica di materiale residuo dalla realizzazione e dalla manutenzione delle opere infrastrutturali.
- che venga prodotta una sintesi in linguaggio non tecnico del sia secondo l'allegato V della 152/06.

- Per quanto riguarda l'appartenenza dell'opera ricadente nel punto B.2 a K della L. 11/2001, dalla relazione presentata non si evincono i volumi trattati di rifiuti espressi in mc. per le varie tipologie selezionate e per il loro successivo trattamento.
- è opportuno che la ditta indichi tipo, quantità e caratteristiche dei rifiuti da smaltire, il ciclo esatto di provenienza degli stessi, così come ancora il relazione ai tipi ed alle quantità di rifiuti da smaltire ed ai suoi metodi di recupero, essi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente art. 215-216 del T.U. 152/06 è opportuno che la ditta produca un elenco completo dei rifiuti trattati con i rispettivi codici unitamente alle categorie e/o famiglie di appartenenza agli stessi.
- Con nota acquisita al prot. n. 662/08 la ditta proponente trasmetteva le integrazioni richieste e:

In riferimento al punto 1), nel quale si chiedevano delucidazioni circa un vincolo architettonico, giusto esame delle cartografie del Putt/P allegate, si riscontra la nota della ditta nel quale è depositata una dichiarazione a firma del Sovrintendente del Ministero per i Beni e le attività culturali che recita: che la zona di cui trattasi alla data del 13-06-2000 non è interessata da vincoli archeologici, ne risultano essere presenti a vista emergenze attualmente da considerare, durante il sopralluogo effettuato. Resta comunque da segnalare che a causa di presenza sul territorio di rinvenimenti archeologici nelle aree circostanti, è opportuno che lavori con movimento di terra vengano preventivamente comunicati all'ufficio per le valutazioni eventuali di merito, e che in ogni caso, ancora, eventuali ritrovamenti archeologici, si da rendere necessari scavi, gli stessi vengano a totale carico di spese della ditta istante, non rientrando nella normale programmazione di questa sovrintendenza.

2) è stata prodotta una relazione tecnica dettagliata per quanto concerne le fasi di raccolta ed il

trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi, unitamente a quanto richiesto al punto 14) circa un elenco completo dei rifiuti trattati con i rispettivi codici CER unitamente alle categorie e/o famiglie di appartenenza degli stessi.

3) è stata prodotta una corografia - con stralcio aereofotogrammetrico e stralcio catastale inoltre è stata prodotta documentazione fotografica.

4) si è rilevata la esatta distanza fra il sito oggetto dell'intervento è il centro del Comune di San Marzano che è di 500 m, e la periferia che è di 350m. Così come per la distanza dal 1° pozzo ad uso irriguo che risulta essere di 250 m.

5) è stato risposto circa il n. degli automezzi / giornaliero in ingresso all'impianto che risulta essere di n. 6 con periodicità e frequenza a seconda che trattasi di autocompattatori, spazzatrici, lavacassonetti, automezzi cassonati, ecc. Pertanto data l'esiguità degli automezzi in entrata ed in uscita dallo stabilimento in orari peraltro predeterminati 05,00-15,00, stante inoltre l'impossibilità di reperire dati ufficiali da parte per es: Provincia ecc., non si è dato corso allo studio del traffico in questione.

Comunque la Ditta ha reperito informazioni sul campo ed in particolare per quanto riguarda la S.P. n. 86 ha evidenziato che il traffico stesso è appesantito notevolmente da quando Tir, autotreni e camion cassonati trasportano quotidianamente merci varie, concii di tifo estratte dalle cave di Montemesola, nonché il traffico di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da fuori Regione e diretti verso la discarica 2B di proprietà della Vergine s.r.l. e dei R.S.U. provenienti dalla Provincia di Lecce in ossequio all'ordinanza dell'ex commissario delegato sull'emergenza rifiuti della Regione Puglia diretti verso la Discarica 2B di proprietà della Ecolevante); località Torre Caprarica, tutti questi dati raccolti permettono di affermare sì l'incremento del traffico veicolare con effetti negativi sulla sicurezza stradale, sulla tutela ambientale e della salute della popolazione lungo tutto l'asse, e non riconducibili ai mezzi della ditta istante operante dal 1995 senza alcun incidente e/o inconveniente.

6) è stato chiarito con la presentazione dello stralcio catastale 1/2000 i limiti parcellari del 121 ora ben visibile, non del 233 non presente.

7-9) sono stati prodotti elaborati grafici circa la planimetria generale degli impianti tecnologici-l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia -impianto di trattamento delle acque reflue-l'impianto di separazione degli oli minerali.

8) per quanto riguarda le opere di stoccaggio, cernita messa in sicurezza dei vari rifiuti, dei volumi trattati dei tipi, delle quantità e caratteristiche dei rifiuti: per quanto riguarda i tempi e le modalità sono quelli stabiliti dal D.M. 5-02-98 come modificato dal D.M. 186 del 5-4-2006. Per lo stoccaggio per la cernita e messa in sicurezza si fa riferimento alle "Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 1- Sub allegato 1 del testo vigente" il quale è stato modificato sulla base delle indicazioni dell'allegato C Direttiva Ministero Ambiente 9-4-2002 recante "indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario 2557/2001 sulle spedizioni dei rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti".

10) è stato prodotto uno studio con analisi dei costi, e con l'incremento occupazionale derivante dall'attività.

11) è stato prodotto una sintesi in linguaggio non tecnica del Sia, secondo l'allegato V della 152/06.

12) è stato prodotto uno studio secondo il punto B.2 della 11/2001 circa i volumi trattati espressi in mc. per le varie tipologie selezionate e per il loro successivo trattamento.

13) è stato prodotto un elenco completo per tipo - quantità e caratteristiche dei rifiuti da smaltire, in relazione al ciclo di provenienza ed ai suoi metodi di recupero, che saranno contenuti secondo il D.M. 5-02-98, modificato- integrato e coordinato dal D.M. 186/2006 senza arrecare

danni alla salute umana e all'ambiente sec. gli art. 215-216 del 152/2006.

Considerato quanto sopra evidenziato, il Comitato Regionale per la V.I.A, ritiene di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale dell'intervento proposto, vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Che la ditta osservi per i ritrovamenti archeologici eventualmente presenti durante i lavori, di ampliamento, quanto imposto dal sovrintendente con la nota prot. n. 12699 del 14-06-2000;
- Che venga rispettato il numero di automezzi maximo di 6 giornalieri per le attività di cui all'oggetto al fine di non arrecare intralcio al traffico veicolare, già di per se' appesantito sulla S.P. n 86, per le ragioni esposte in premessa;
- Che la particella n. 233 non venga interessata all'ampliamento, in quanto non presente nei limiti cartografici;
- Che in fase di rilascio di autorizzazione progetto, la ditta produca identica documentazione per l'ampliamento dell'attività di cui trattasi;
- Che vengano adottate tutte le misure previste di mitigazione per l'impatto visivo ed ambientale, in particolare con riferimento all'accumulo in fase di stoccaggio proveniente dalla raccolta degli R.S.U, oltre alla perdite di biogas-di percolato-e alla emissioni;
- Che ancora non vengano trattati nell'impianto, ne sotto forma di stoccaggio ne sotto forma di rifiuti i pericolosi, così come da imposizione della delibera del C.C. di San Marzano di San Giuseppe n. 119 del 26-09-2005;
- Che vengano costantemente tenute sotto osservazione quotidiana le misure atte a contenere le emissioni di polveri, con i relativi abbattimenti, durante le fasi di lavorazione al chiuso (nei locali di selezione e imballaggio), e durante le fasi di

accettazione tramite le vasche tramoggia.

- Che ancora le balle stoccate nei cassoni scarrabili dei vari settori dell'impianto siano coperti da teli di idonea resistenza al vento ed alle intemperie, si da evitare svolazzamenti di materiali leggieri e/o la eventuale dispersione di polveri;
- Che tutta la pavimentazione oggetto dell'ampliamento dell'opera sia dotata di pavimentazione impermeabilizzante, atta a scongiurare eventuali fenomeni di spandimento di materiale anche accidentale nel suolo/ sottosuolo;
- Che in fase di rilascio autorizzazione i codici Cer della tipologia 5.19, ovvero Cer 160216, contengano la dizione di "diversi di cui alla voce 160215", così come per il 160214 che contengano la dizione diverse di cui alla voce 160209-160213;
- Che per quanto riguarda il monitoraggio e controllo ambientale delle acque sotterranee essa avvenga sui 3 pozzi spia lungo la direzione del deflusso sotterraneo, con prelevamento con campione di acqua di falda da sottoporre ad analisi di laboratorio, certificando le caratteristiche chimiche di bianco delle acque presenti nel sottosuolo;
- Che ogni mesi vengano eseguiti controlli con prelievi periodici delle acque meteoriche raccoltesi, dopo il trattamento di grigliatura e sedimentazione nelle vasche a tenuta stagna, così come peraltro previsto dal 152/06.
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 15.01.2008, parere favorevole alla compatibilità ambientale relativamente al progetto di ampliamento di capannone adibito ad autoparco proposto dalla Universal Service S.n.c. - Via Federico II, c.n. - S. Marzano S.G. (Ta).

Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Dott. Luca LIMONGELLI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 febbraio 2008, n. 121

Procedura di Valutazione impatto ambientale – Progetto di ampliamento di cava di tufo calcarenitico in località Palombara, Agro di Taranto/B. Proponente: C & C. Cave S.r.l..

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 5754 del 04.05.06 la Ditta C. & C. Cave S.r.l., con sede a S. Marzano di S. Giuseppe (TA) in Via Puglia n. 4, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA, per l'ampliamento di una cava di tufo calcarenitico sita in loc. "Palombara" dell'agro di Taranto/B contraddistinta nel NCT al Fg. 17, particelle 8-152-153-159-219-220-222-223;
- con nota acquisita al prot. 6877 del 30.05.06 la ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito effettuate sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia e sui quotidiani locale e nazionale come per legge;
- con nota prot. n. 7065 del 12.06.06 si invitavano le altre Amministrazione interessate (Comune e Provincia in indirizzo), a trasmettere proprio parere in merito all'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. 10717 del 14.09.06, la Provincia di Taranto chiedeva alla ditta una serie di integrazioni e pertanto comunicava che la pratica rimaneva sospesa fino all'acquisizione degli elementi integrativi richiesti;
- con nota acquisita al prot. 11042 del 25.09.06, la ditta trasmetteva anche a questo ufficio le integrazioni richieste dalla Provincia di Taranto;

- con nota acquisita al prot. 13567 del 15.11.06, la Provincia di Taranto chiedeva alla ditta ulteriori integrazioni in quanto quelle pervenute non risultavano esaustive e complete;
- con nota acquisita al prot. 1745 del 30.01.07, la ditta trasmetteva anche a questo ufficio le ulteriori integrazioni richieste dalla Provincia di Taranto;
- con nota acquisita al prot. 10271 del 26.06.07, la Provincia di Taranto trasmetteva proprio parere favorevole;
- con nota prot. 15801 del 11.10.07 quest'ufficio, sentito il Comitato VIA nella seduta del 18.09.07, riteneva necessario chiedere alla ditta opportune integrazioni;
- con nota acquisita al prot. 18184 del 05.12.07, la ditta trasmetteva le integrazioni richieste da questo ufficio;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 05.12.2007, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come segue: <<...omissis.... I terreni interessati dall'ampliamento in progetto ricadono sulle particelle 8,152,153, 159, 219, 220, 222, 223 del Foglio di Mappa n.17 ed hanno una estensione complessiva di circa 4 Ha al netto delle fasce di rispetto. La superficie di intervento è posta a 75 metri di quota. La cava è del tipo a fossa, con profondità finale di 14,5 metri e sarà coltivata in due fasi della durata complessiva di 10 anni.

Nella seduta del 18 settembre 2007 il Comitato regionale VIA, dopo la disamina del progetto e del SIA, ha ritenuto di richiedere al Proponente integrazioni in merito ai seguenti punti:

Stabilità dei fronti di scavo; l'analisi proposta non tiene conto della presenza lungo le pareti di

unità con caratteri litotecnici differenti.

Viabilità interna ed accesso; gli elaborati grafici relativi al primo lotto non riportano tali elementi;

Alimentazione dell'impianto di abbattimento polveri;

Produzione degli scarti di lavorazione; poiché la Ditta propone per il recupero finale il parziale colmamento della cava per 7 metri di altezza con materiali di scarto, si ritiene necessario chiarire le considerazioni teoriche sulla produzione di quest'ultimo che sono alla base delle scelte progettuali proposte;

Recupero della parte di cava oggetto di coltivazione durante la Fase 1; deve essere chiarita la tempistica delle operazioni di recupero di tale settore in relazione alla contemporanea prosecuzione dell'attività estrattiva;

Compatibilità con il PAI.

La Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste con nota datata 8/11/07, ricevute in data 14/11/2007.

Il Comitato, preso atto delle integrazioni prodotte, con lo scopo di addivenire alla mitigazione degli impatti connessi all'attività, esprime parere favorevole all'intervento proposto con le seguenti prescrizioni e previa acquisizione della necessaria autorizzazione paesaggistica:

La realizzazione della scarpatina di 30° in corrispondenza delle rocce sciolte che affiorano nella parte alta del fronte di scavo, secondo le modalità riportate nella Tav. 2 allegata alla relazione integrativa, non dovrà comportare alcuna riduzione della fascia di rispetto perimetrale;

- le modalità di stoccaggio dei materiali di risulta per il colmamento dell'area di cava devono garantire la stabilità degli accumuli e, onde limitare la produzione di polveri, la più ridotta esposizione degli stessi all'azione dei venti..... omissis>>.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 25.06.2007 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere favorevole di VIA al progetto e SIA proposto dalla la Ditta C. & C. Cave S.r.l., con sede a S. Marzano di S. Giuseppe (TA) in Via Puglia n. 4, per l'ampliamento di una cava di tufo calcarenitico sita in loc. "Palombara" dell'agro di Taranto/B contraddistinta nel NCT al Fg. 17, particelle 8-152-153-159-219-220-222-223;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento dovrà essere:

- notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Taranto ed al Comune di Taranto;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 febbraio 2008, n. 133

P.O.R. 2000-2006 Misura 1.6 – PIT 10. Concessione del finanziamento. Impegno di spesa, in favore della Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali, di Euro 75.000,00 per la realizzazione del progetto “Valorizzazione e fruizione del bosco ed hinterland con sentieri in ambito pSIC”. Intervento in agro del Comune di Monteleone di Puglia (Fg).

L'anno 2008 addì 26 del mese di febbraio in Modugno (BA), presso l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali, il Dirigente del Settore Ecologia Ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

- VISTI gli artt. 4,5 e 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
- VISTA la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- VISTE le direttive impartite dal Presidente

della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- VISTO il Complemento di Programmazione approvato definitivamente dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 21.11.2000 e dalla Giunta regionale con deliberazione dell'11.12.2000 n. 1697 e successivamente, a seguito di rimodulazione di metà percorso del POR Puglia 2000/2006, modificato in ed approvato in sede di Comitato di Sorveglianza in data 02.12.2004 e dalla Giunta regionale con deliberazione n. 253 del 07.03.2005;
- VISTO che per l'attuazione dei PIS e PIT a cui concorre la Misura 1.6, è stato previsto uno stanziamento complessivo pari a ? 21.040.959,48 (PIS – PIT) di cui ? 14.000.000,00 da destinare all'attuazione dei PIS 11-12-13-14-15 e ? 7.040.959,48 per l'attuazione del PIT 10;
- VISTO il Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Regione Puglia ed il relativo Complemento di Programmazione adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1697 del 11.12.2000 e successive integrazioni, che individua, tra gli altri, il PIT n. 10 “Sviluppo e innovazione dell'economia del Sub Appennino Dauno attraverso la messa in sicurezza del territorio, la tutela e la salvaguardia delle risorse ambientali e naturali, la valorizzazione e la promozione del binomio produzioni tipiche – turismo”, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 1890 del 07.12.2004;
- VISTO che la proposta di attuazione del PIT n. 10 è stata acquisita, con prot. n. 1477/PRG del 10.06.03, agli atti del Nucleo regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) per il relativo parere;
- VISTO che il NVVIP ha espresso, in data 03/10/03, parere intermedio (n.35 del registro NVVIP) e in data 10.09.04 parere definitivo favorevole (n. 60 del registro NVVIP) sul PIT n. 10 – Sviluppo e innovazione dell'economia

del Sub Appennino Dauno attraverso la messa in sicurezza del territorio, la tutela e la salvaguardia delle risorse ambientali e naturali, la valorizzazione e la promozione del binomio “produzioni tipiche – turismo”.

- CONSIDERATO che la Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali con delibera dell'organo esecutivo n. 72 del 20.06.2005 ha costituito presso il Settore Tecnico l'Ufficio PIT;
- VISTO che il Complemento di programmazione stabilisce per la misura 1.6 una concorrenza al finanziamento dei progetti integrati disponendo, per questa finalità, una riserva finanziaria della spesa pubblica pari a ? 21.040.959,48;
- VISTO che la Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali con nota prot. n. 7331 del 13.09.07, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 14234 del 18.09.2007 ha trasmesso il progetto esecutivo “Valorizzazione e fruizione del bosco ed hinterland con sentieri in ambito pSIC”, in agro del comune di Monteleone di Puglia (FG) di euro 75.000,00;
- VISTO che, con nota prot. n. 15087/2007, la Segreteria Tecnica dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali ha trasmesso il parere di compatibilità del progetto in oggetto con la Misura 1.6, dal quale si evinceva che l'ambito territoriale dell'intervento risultava esterno alla copertura geografica richiesta e non rispettava le norme tecniche della misura suddetta;
- VISTO che, con nota n. 9616 del 13.12.2007, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 2385 del 07.02.2008, la Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali ha trasmesso l'integrazione del progetto esecutivo;
- VISTO che, con nota prot. n. 3151 del 13.02.2008, la Segreteria Tecnica ha trasmesso il parere di compatibilità e la valutazione d'incidenza, esprimendo parere favorevole alla realizzazione dell'intervento con prescri-

zioni;

- RITENUTO, pertanto, che è possibile ammettere a finanziamento l'intervento sulla misura 1.6 del POR;
- CONSIDERATO che l'importo complessivo del progetto è pari a euro 75.000,00 interamente a carico della misura 1.6 del POR Puglia 2000/2006;
- CONSIDERATO quanto premesso ai punti precedenti, è necessario disporre in favore della Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali il relativo impegno di spesa;
- RITENUTO che sarà necessario dover regolamentare i rapporti tra la Regione Puglia e la Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali, ai fini della realizzazione e del monitoraggio fisico e finanziario dell'intervento di cui al presente atto, attraverso la sottoscrizione di un Disciplinare;
- RILEVATO che le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione e conformi ai relativi regolamenti comunitari, si ritiene di poter procedere con i seguenti adempimenti:

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI:

Impegno della complessiva somma di euro 75.000,00 in favore della Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali per la realizzazione dell'intervento individuato nel PIT 10, denominato “Valorizzazione e fruizione del bosco ed hinterland con sentieri in ambito pSIC”, in agro del comune di Monteleone di Puglia (FG)”, sui seguenti capitoli del bilancio regionale 2008:

- cap. 1095106 euro 11.250,00 residui di stanziamento 2005;
- cap. 1091106 euro 22.303,75 residui di stanziamento 2005;

- cap. 1091106 euro 41.446,25 residui di stanziamento 2006;
- Codice gestionale Siope: 2236

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria.

- PRESO atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

DETERMINA

- di prendere atto e approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato;
- di concedere il finanziamento di euro 75.000,00 a valere sulle risorse del POR Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - PIT 10, in favore della Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali per la realizzazione del progetto "Valorizzazione e fruizione del bosco ed hinterland con sentieri in ambito pSIC", in agro del comune di Monteleone di Puglia (FG);
- Di impegnare la complessiva somma pari a euro 75.000,00 in favore della Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali sui seguenti capitoli del bilancio regionale 2008:
- cap. 1095106 euro 11.250,00 residui di stanziamento 2005;
- cap. 1091106 euro 22.303,75 residui di stanziamento 2005;
- cap. 1091106 euro 41.446,25 residui di stanziamento 2006;
- per la realizzazione dell'intervento individuato nel PIT 10 "Valorizzazione e fruizione del bosco ed hinterland con sentieri in ambito pSIC", in agro del comune di Monteleone di Puglia (FG).
- di stabilire che la stazione appaltante dovrà,

nei modi e nei tempi previsti dal complemento di programmazione del POR Puglia 2000/2006 e dalla normativa vigente, provvedere all'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei lavori;

- di stabilire che la determinazione definitiva del finanziamento di cui alle risorse del POR Puglia 2000/2006 Misura 1.6 - sarà effettuata con successivi singoli atti a valle dell'espletamento delle procedure di gara, a seguito di rimodulazione del quadro economico al netto del ribasso d'asta secondo le disposizioni previste dall'art. 32 della L.R. 13/2000, "Procedure per l'attuazione del programma operativo della Regione Puglia 2000 -2006" così come modificato L.R 25/2007;
- di stabilire che l'erogazione del finanziamento sia condizionata:
- all'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni richieste dall'Ufficio Parchi e R.N. con nota prot. n. 3151/2008;
- alla sottoscrizione del Disciplinare, che norma le procedure amministrative, tecniche e finanziarie per l'attuazione degli interventi di cui al POR Puglia 2000/2006, che dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante dell'Ente e dal Responsabile del Procedimento e restituito entro 15 giorni dall'avvenuta notifica del presente provvedimento;
- alla comunicazione di concreto inizio dei lavori da parte del Responsabile del Procedimento all'uopo individuato;
- di dare atto che i beneficiari del presente provvedimento non sono soggetti alla ritenuta d'acconto prevista dall'art. 28, c.2 del D.P.R. n. 600/73;
- di trasmettere, in copia conforme, il presente provvedimento al Settore Ragioneria, per gli adempimenti di competenza;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al

Settore Segreteria della Giunta Regionale e in

- copia conforme agli enti interessati.
- di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché sul sito: www.regione.puglia.it.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Ing. Antonello ANTONICELLI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 febbraio 2008, n. 134

Legge Regionale n. 11/01 – Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Costruzione di un parco coperto per lo stoccaggio del carbone al servizio della centrale Edipower di Brindisi Nord – Proponente: Edipower S.p.A.

IL DIRIGENTE

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 15523 dell'08.10.2007 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto relativo alla costruzione di un parco per lo stoccaggio del carbone al servizio della centrale Edipower di Brindisi Nord, proposto dalla Edipower S.p.A. - Foro Bonaparte, 31 - Milano -. Nella predetta istanza veniva precisato che, "...la realizzazione di un parco carbone...è stata anche condivisa ed approvata dal Comitato tecnico per l'Impatto Ambientale delle Centrali Elettriche di Brindisi, costituito da Comune di Brindisi, provincia di Brindisi e Regione Puglia (si veda documento finale di ottobre 2005)...";
- con nota prot. n. 17071 dell'08.11.2007 il Settore Ecologia richiedeva alla società istante adempimenti amministrativi ai sensi della

L.R. n. 17/07;

- con nota acquisita al prot. n. 17355 del 15.11.2007 la predetta società trasmetteva quanto richiesto;
- con nota acquisita al prot. n. 457 dell'11.01.2008 il comune di Brindisi - Ufficio Tecnico - trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 31.10 al 30.11.2007) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra e comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito;
- il Comitato Reg.le per la V.I.A., espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, rileva quanto segue:

1. La centrale di Brindisi Nord è costituita da 4 sezioni a carbone da 320 MWe cadauna e di esse solo due sono state autorizzate con decreto MAP 011/03;

2. Nel dicembre 2003 previa pronuncia di compatibilità ambientale, la società EDIPOWER ha presentato al MAP ed al MATT richiesta di autorizzazione ai sensi della legge 55/02 per l'ambientalizzazione della centrale di Brindisi;

3. Tale istanza è stata integrata nel novembre 2004 ed in altre occasioni fino al marzo 2006, ed il progetto finale includeva anche la realizzazione di un parco di carbone al coperto in area di proprietà ENEL. Quest'ultimo è stato nel 2005 posto sotto sequestro dalla Autorità Giudiziaria,

4. Dopo una sosta forzata della centrale, l'esercizio della stessa è ripreso con l'alimentazione delle caldaie direttamente da navi attraccate al molo di Costa Morena Est;

5. La realizzazione di un parco carbone coperto è stata anche condivisa ed approvata dal Comitato Tecnico per l'impatto ambientale delle centrali elettriche di Brindisi costituito dal comune di Brindisi, provincia di Brindisi e Regione Puglia.

La EDIPOWER chiede pertanto la verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi della LR11/01 e

17/07 del progetto di costruzione di un carbonile coperto della capacità di 100.000 t da ubicare in area di proprietà EDIPOWER e delle infrastrutture necessarie alla messa a parco del carbone.

ASPETTI PROGRAMMATICI

Sono stati esaminati i seguenti strumenti di pianificazione

1. Strumenti urbanistici comunali

Il PRG di Brindisi, approvato nel 1988, prevede che la centrale e le aree ad essa limitrofe ricadano all'interno della zona D3 Area di Sviluppo Industriale (ASI), pertanto esiste piena coerenza tra la localizzazione dell'opera ed il PRG.

2. Strumenti di pianificazione delle aree portuali

La realizzazione del carbonile coperto è pienamente coerente con le indicazioni del PRP che tra l'altro prevede opere infrastrutturali, alcune già in realizzazione, quali i lavori di completamento della banchina di Costa Morena Est e l'approfondimento dei fondali da 14 m a 18m.

3. Sistema delle aree protette

La centrale di Brindisi Nord all'interno della cui area di pertinenza verrà realizzato il parco carbone non è compresa all'interno di alcuna area soggetta a tutela. L'area protetta più prossima alla centrale è il Parco Regionale Saline di Punta della Contessa che dista circa 3 km dal sito.

4. Aree vincolate

Il parco del carbone coperto che sarà realizzato all'interno del perimetro della centrale, interessa unicamente la fascia vincolata di 300 m dalla linea della battaglia. Si precisa che nell'ambito della procedura VIA attualmente in corso per l'ambientalizzazione della centrale di Brindisi Nord, la Soprintendenza ai beni architettonici, nell'esprimere parere favorevole alla realizzazione del progetto revisionato rileva che il contesto di riferimento risulta "ampiamente stravolto dagli impianti della centrale che hanno irrimediabilmente cancellato gli originali caratteri ambientali del sito costiero".

Il sito risulta esterno a zone SIC e ZPS.

5. Sito di Interesse Nazionale

La centrale di Brindisi è localizzata all'interno del Sito di Interesse Nazionale di Brindisi. Prima della realizzazione degli interventi dovranno quindi essere attivate e completate le procedure necessarie presso il Servizio Qualità della Vita del MATT

6. Pianificazione di Bacino

La realizzazione del parco carbonile coperto, previsto all'interno del perimetro della centrale, non andrà a modificare l'attuale assetto idraulico esistente nelle aree limitrofe alla centrale stessa. Non si evidenziano pertanto elementi di contrasto con la pianificazione di bacino.

V'è da aggiungere che parte della centrale è stata inserita all'interno della perimetrazione delle zone R4 (zone a rischio molto elevato) mentre l'area del parco carbone è esterna alle aree R4

ASPETTI PROGETTUALI

Il progetto di cui al presente studio prevede:

1. La realizzazione di un parco carbone coperto di 100.000 t.

Il carbonile coperto è a pianta circolare con copertura geodetica a dome, avrà una altezza di circa 53 m ed un diametro di 135 m circa. Avrà all'interno un sistema di abbattimento polveri, una corsia perimetrale per la movimentazione dei mezzi meccanici, portoni circonferenziali per l'ingresso dei mezzi meccanici e per la movimentazione e compattazione del carbone, sistema di rilevazione incendi, sistema di ventilazione naturale oltre ad un sistema di illuminazione artificiale normale e di emergenza ecc.

2. Torri e nastri per il trasporto del carbone da/a i nastri esistenti

I nastri e le torri saranno realizzati con tutti gli accorgimenti atti ad annullare l'emissione di polvere all'esterno.

3. L'adeguamento dell'esistente stazione elettrica

L'ubicazione del carbonile coperto nella nuova area di proprietà EDIPOWER implica la realizzazione di una serie di interventi corrispondente alla

attuale stazione a 220kV che sarà sostituita dalla realizzazione di un nuovo stallo di 380kV

ASPETTI AMBIENTALI

Condizioni meteo climatiche generali

La media annua di piovosità della città di Brindisi è di 630 mm per un totale di 73 giorni di pioggia, la temperatura media annuale è di 16,5 °C.

Per quanto riguarda il regime anemologico, dai dati della stazione ENEL/SMAM di Brindisi si nota che le percentuali di calma e dei venti al di sotto dei 4 nodi risultano piuttosto basse (14,3% e 9,4% rispettivamente) mentre i venti con velocità superiore ai 13 nodi sono presenti con una percentuale del 31,3%. Ciò dimostra che il sito è interessato sufficientemente da venti moderati e forti con direzione da N-O(22,5%), N(14,7%); e da S (14,5%).

Componente aria

Dalle 5 postazioni a servizio della rete della centrale EDIPOWER si rivela che, con riferimento a SO₂, NO₂ e polveri, non sono mai stati rilevati dati superiori ai limiti di legge.

Le campagne effettuate dalla CESI per valutare la diffusione delle polveri nel periodo 2005-2006 hanno rivelato che la polverosità nell'area portuale risulta contenuta non essendosi verificato il superamento del limite giornaliero di 40µg/mc come media sull'intero periodo e rare sono risultate le volte che è stato superato il limite giornaliero di 50µg/mc(valore superabile non più di 35 volte l'anno).

Altre determinazioni analitiche sono state effettuate per quanto riguarda le polveri determinate dalla movimentazione del carbone nell'area portuale di Costa Morena. Le determinazioni sono state ottenute in due differenti periodi:

- prima del fermo impianto avvenuto nel 2005(situazione ante interventi);
- dopo la ripresa dell'attività a valle del recepimento delle disposizioni dell'autorità portuale (nuove macchine che producono minori pol-

veri, bagnatura del carbone ecc). I risultati del modello diffusionale ISC3 ha dimostrato che in termini di media annua il contributo alla concentrazione di polveri si riduce nei punti di massima caduta ad un terzo della situazione passata. La riduzione è ancora più sensibile (1/10) per la concentrazione media giornaliera da non superare per più di 35 giorni/anno. A seguito degli adempimenti dell'autorità portuale, il contributo ai livelli della qualità dell'aria risulta essere pari al massimo di 10µg/mc in termini di media annua e di 20µg/mc in termine di concentrazione giornaliera.

Componente acqua

I principali corsi d'acqua che interessano l'area portuale sono:

- canale di Cillarese;
- canale Palmerini-Patri;
- canale Fiume Piccolo;
- Fiume Grande.

Al riguardo della qualità dei corpi idrici citati è stato rilevato un significativo livello di inquinamento batteriologico ed una rilevante presenza di TOC.

Suolo e sottosuolo

La situazione stratigrafica dall'alto verso il basso risulta essere:

- depositi alluvionali con spessore di pochi metri;
- depositi marini terrazzati;
- argille subappennine che rappresentano lo strato impermeabile che sorregge l'acquifero superficiale. Lo spessore medio dello strato è di 22 m;
- formazione di calcare di altamura che costituisce l'acquifero carbonatico profondo che impegna l'intera piattaforma Apula e rappresenta la principale risorsa idrica regionale.

Per quanto riguarda il land use il territorio del comune di Brindisi è caratterizzato da un profondo intervento antropico che nei secoli ha trasformato il paesaggio originario. Nell'intorno dell'area della centrale il territorio è totalmente utilizzato per attività produttive mentre i terreni a S-O

presentano una notevole attività agricola.

Componente Rumore

- Le principali sorgenti acustiche sono:
- impianti della centrale EDIPOWER;
- Impianti dello stabilimento ENICHEM;
- Altre aziende;
- Strutture portuali e cantieristiche;
- Traffico veicolare leggero e pesante ;
- Traffico aereo

La realizzazione del carbonile coperto non altererà il livello di rumorosità della zona se non nella fase di costruzione .

Produzione rifiuti

La produzione rifiuti è legata solo alle differenti attività di demolizioni che interessano le varie parti dell'impianto ossia:

- demolizioni di strutture metalliche ed apparecchiature elettriche;
- demolizione macchine elettriche;
- demolizione strutture in conglomerato cementizio

Si stima di rimuovere una quantità di 90 t di materiale ferroso e 10 t di materiale vetro ceramico

Per quanto riguarda la dismissione di macchine elettriche si stima la seguente produzione:

- trasformatori e quadri elettrici circa 250 t;
- olio da trasformatori non contenenti PCB circa 90 t;
- olio dielettrico contenuto nel cavo 220kV circa 1,5 t.

Si stima infine di rimuovere una quantità di circa 900 t di cls riveniente dalle fondazioni.

Lo studio effettuato quindi dimostra in modo abbastanza efficace che gli eventuali impatti aggiuntivi correlati alla costruzione del carbonile coperto sono limitati alla sola fase di costruzione soprattutto in termini di incremento di rumore e polverosità ed in qualche misura all'incremento di polverosità. Quanto sopra viene tuttavia ampiamente bilanciato dalla presenza del carbonile coperto che dagli annessi nastri e torri

che in definitiva minimizzano le emissioni di polveri ad un livello poco significativo.

Ciò stante il Comitato Regionale di V.I.A. ha ritenuto di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione delle opere proposte, intendendo escluso il progetto dalla V.I.A., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- utilizzazione per le maestranze di tutti i DPI previsti dalla legge;
- massimo recupero dei rifiuti prodotti.
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere, in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 19.02.2008, il progetto relativo alla costruzione di un parco per lo stoccaggio del carbone al servizio della centrale Edipower di Brindisi Nord, proposto dalla Edipower S.p.A. - Foro Bonaparte, 31 - Milano -. escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni

esprese in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ;

- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Ing. A. Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 febbraio 2008, n. 135

Legge Regionale n. 11/01 – Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza – Progetto di realizzazione di silos metallici per lo stoccaggio di cereali a servizio di un impianto molitorio – Proponente: Semolificio Loiudice S.n.c.

IL DIRIGENTE

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 8061 del 22.05.2007 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto concernente la realizzazione di

silos metallici per lo stoccaggio di cereali a servizio di un impianto molitorio, nel comune di Altamura, proposto da Loiudice Massimo, legale rappresentante della Semolificio Loiudice S.n.c. e Molino Loiudice Donato & C. S.a.s. - loc. Casal-Sabini Via Santeramo S.S. 171 - Altamura (Ba);

Alla predetta nota veniva allegato il parere espresso dall'Ufficio Parchi che, con nota prot. n. 12757 del 30.10.2006, si era così espresso: "...L'analisi delle ortofoto AIMA 1997 e AGEA 2001 evidenzia che l'area oggetto dell'intervento in esame non è occupata da habitat e habitat di specie di interesse comunitario. Tenendo conto delle caratteristiche dell'area, insistente su una zona già antropizzata, si ritiene che non comporti un degrado significativo né perturbazione diretta di habitat e habitat di specie d'interesse comunitario. Vista la legge regionale n. 11/2001 e considerati gli atti dell'Ufficio si esprime, ai fini della sola valutazione di incidenza, parere favorevole alla realizzazione dell'intervento...con la seguente prescrizione: dovranno essere utilizzate essenze autoctone per le nuove piantumazioni..." ;

- con nota datata 12.11.2007 veniva trasmessa l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico presso l'albo pretorio del comune di Altamura del deposito degli elaborati concernenti l'intervento proposto, avvenuta nei tempi (dal 26.06. al 26.07.07) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, specificando che non erano pervenute osservazioni in merito alla realizzazione dell'opera in argomento. Con la stessa nota veniva comunicato il parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione dello stesso;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 19.02.2008, ha rilevato quanto segue:
- L'intervento consiste nella realizzazione di un impianto di stoccaggio cereali costituito da 6 silos metallici da posizionarsi sul piazzale esistente del semolificio.

L'area del semolificio ricade in zona SIC-ZPS "Alta Murgia" ed il parere sulla Valutazione di inci-

denza emesso dal dirigente del Settore Ecologia è favorevole.

Sulla base della documentazione presentata è possibile stabilire quanto segue:

- la costruzione dei silos avviene sul piazzale esistente pertanto non verrà sottratto altro suolo;
- non si ha interazione o sottrazione d'acqua dalla falda idrica;
- c'è compatibilità morfologica con i luoghi;
- c'è bassa interferenza con le aree abitate in termini di polveri e rumori;
- rispetta le misure igienico sanitarie;
- rispetta la normativa vigente in materia ambientale.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, considerata la completezza dello studio di verifica ambientale prodotto, condividendo e facendo proprio il parere in merito alla incidenza ambientale delle opere formulato dall'Ufficio Parchi con nota prot. n. 12757/06, il Comitato Reg.le di VIA ritiene di poter esprimere parere favorevole alla non assoggettabilità a VIA dell'intervento proposto;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere, per tutte le motivazioni espresse in

narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 19.02.2008, il progetto concernente la realizzazione di n. 6 silos metallici per lo stoccaggio di cereali a servizio di un impianto molitorio, nel comune di Altamura, proposto da Loiudice Massimo, legale rappresentante della Semolificio Loiudice S.n.c. e Molino Loiudice Donato & C. S.a.s. - loc. Casal-Sabini Via Santeramo S.S. 171 - Altamura (Ba) -, escluso dalle procedure di V.I.A. ;

Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. A. Antonicelli

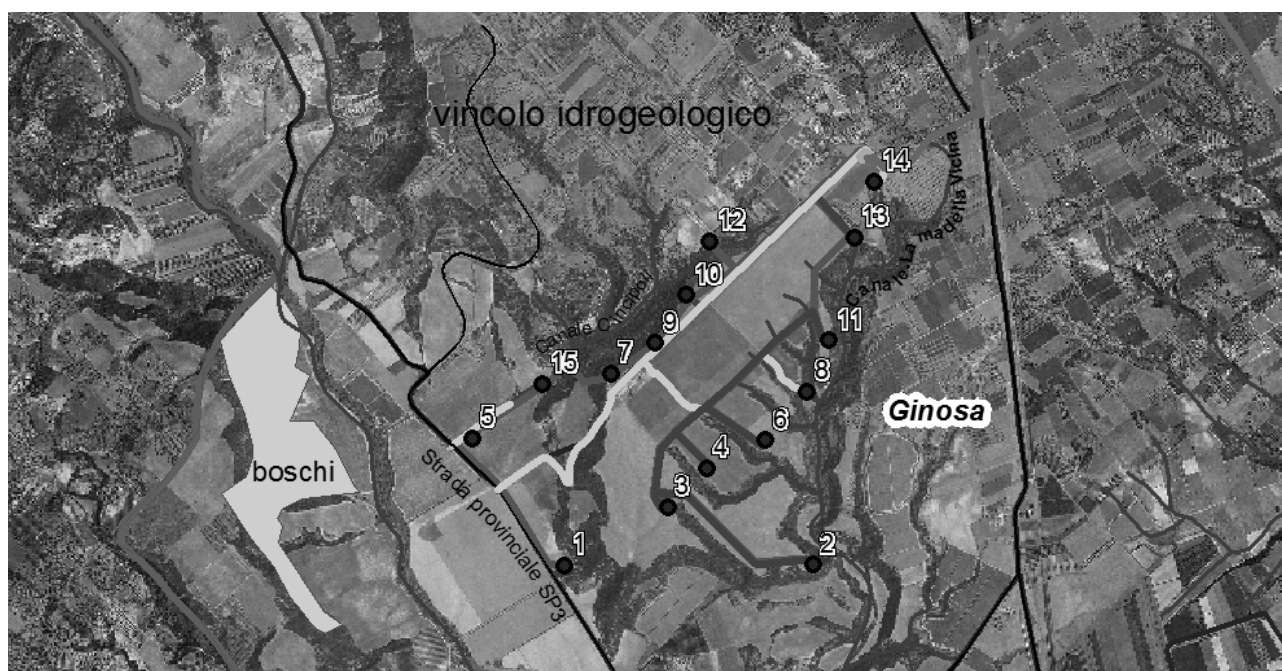
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 29 febbraio 2008, n. 139

Legge Regionale n. 11/01 – Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale. Realizzazione di un parco eolico nel comune di Ginosa (Ta) – Proponente: Energia Pulita S.a.s.

IL DIRIGENTE

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 5622 del 10.04.2007, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/01, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto eolico nel comune di Ginosa (Ta), proposto da Energia Pulita S.a.s.- Via Maselli Campagna, 29 - Acquaviva delle Fonti (Ba) -;
- con nota prot. n. 8483 del 24.05.2007 il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente di fornire integrazioni nella forma coerente con le indicazioni contenute dall'art. 9, comma 1 del Regolamento Regionale n. 16 del 04.10.06 per la realizzazione di impianti eolici in Puglia. Con la stessa nota invitava il comune di Ginosa a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico concernente il deposito degli elaborati di progetto, nonché ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 5, della L. R. n. 11/01;
- con nota acquisita al prot. n. 11815 del 20.07.2007 e successive note acquisite al prot. n. 12321 del 26.07.07 e n. 14729 del 25.09.08 la ditta proponente dava riscontro alla precedente nota fornendo le integrazioni richieste;
- con nota acquisita al prot. n. 15626 del 09.10.2007 l'Ufficio Urbanistica del comune di Ginosa trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 08.08 al 07.09.2007) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, con la specificazione che non erano pervenute osservazioni, ma indicando una località differente (contrada Lama delle Pere) da quella indicata negli elaborati progettuali depositati presso l'ufficio scrivente (loc. Giancipoli);
- con successiva nota acquisita al prot. n. 18611 del 13.12.2007 la società proponente (che cambiava la denominazione sociale in Energia Pulita 2006 S.a.s.) trasmetteva copia del verbale della Deliberazione Comunale n. 339 del 23.11.07 con la quale si attestava la regolarità tecnica della proposta e si evinceva l'assenso favorevole all'intervento "...nei limiti della compatibilità delle opere proposte alle leggi e regolamenti vigenti sulla materia...";
- espletate le procedure di rito, valutati gli atti e gli elaborati progettuali, si rileva che il progetto consiste della realizzazione di un parco eolico con le seguenti caratteristiche:



- Località: Giancipoli, Comune di Ginosa (TA)
 - Superficie: circa 200 ha di ingombro tot di cui 2,4 ha di sole piazzole aerogeneratori
 - N. aerogeneratori: 15
 - Diametro aerogeneratori: 92,5 m
 - Potenza complessiva massima: 45 MW
- Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita.

Impatto visivo e paesaggistico

L'impatto ambientale riferito a questa componente è rappresentato da due elaborati:

- tavola delle fotosimulazioni;
- tavola del rilievo della condizione visuale.

Esse riportano, rispetto a tre distinti coni di apertura visiva, lo skyline determinato dalla realizzazione dell'opera nella sua interezza.

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

L'analisi vegetazionale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c del R.R. 16/06, è molto carente, mancano, infatti, rilievi fitosociologici localizzati, in modo da individuare ed evidenziare gli habitat comunitari e prioritari esistenti e chek list delle specie botaniche presenti, con l'eventuale appartenenza alle Liste Rosse Regionali della Società Botanica Italiana. Tutti gli aerogeneratori, ad eccezione di quello n. 5, sono localizzati a poche decine di metri dai valloni che solcano l'area, dove si rilevano differenti fitocenosi caratterizzate dalla rilevante presenza di vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea. A queste comunità vegetanti, che svolgono anche un'importantissima azione di difesa e conservazione del suolo, va attribuito un elevato valore naturalistico. Infatti, di notevole importanza è la presenza di popolamenti a dominanza di leccio, che costituiscono l'habitat comunitario Foreste di *Quercus ilex* (Direttiva 92/43/CEE) e dell'habitat prioritario Percorsi substeppici di graminacee e piante annue (*Thero-Brachypodietea*), frequentati dall'avifauna per la sosta, la riproduzione e l'alimentazione (Direttiva 92/43/CEE). Inoltre, queste comunità vegetanti rappresentano corridoi ecologici più o meno continui che facilitano la

diffusione di specie animali, anche in considerazione del fatto che si estendono lungo il reticolo idrografico che svolge sul territorio la funzione di rete ecologica.

Anche nei riguardi della fauna, l'analisi degli impatti è molto carente, infatti, mancano (art. 10, comma 1, lettera c del R.R. n. 16/06): descrizioni dei popolamenti; chek list; status conservazionistico e indicazione dell'eventuale appartenenza alle Liste Rosse; indicazioni e mappature della presenza di aree di importanza faunistica quali: siti di riproduzione, rifugio, svernamento e riproduzione, con particolare riguardo all'individuazione di siti di nidificazione di caccia dei rapaci, corridoi di transito utilizzata dall'avifauna migratoria.

Rumori e vibrazioni

La trattazione teorica è assente, esiste solo una mappa acustica che, interpretata rispetto alla presenza di un ricettore sensibile che può senz'altro pensarsi collocato in corrispondenza della Masseria Giancipoli, porta alla conclusione che, almeno l'installazione n. 7 si colloca in posizione critica se non inammissibile (a meno di 100 m).

Campi elettromagnetici ed interferenze

I cavidotti sarebbero interrati ad almeno 1 m dal p.c.

La rete dei collegamenti elettrici esterni, lì dove segue l'infrastruttura già esistente, non incide sensibilmente in termini di impatti, ma quella dei collegamenti interni determina un'ulteriore componente di stress ambientale che, nell'ambito di progetto, per altro selezionato in modo assolutamente incomprensibile per inidoneità e mancata percezione di vulnerabilità in un'area di articolazione idrogeologica sensibilmente complessa, non può essere tollerata.

Norme di progettazione

La sostenibilità della rete ad accogliere la produzione dell'impianto appare garantita dall'esecuzione a norma delle opere.

Si prevedono 2800 ml di nuove piste per la rea-

lizzazione dell'impianto + 2000 ml di adeguamenti della rete viaria esistente. La soluzione di allacciamento esterno prevista è di lunghezza pari a circa 8 km.

Dati di progetto e sicurezza

Questi aspetti sono sommariamente trattati negli elaborati integrativi richiesti da Codesto Settore essendo del tutto trascurati nella documentazione allegata alla prima istanza. Affermazioni di massima a conforto di quanto richiesto, in questo punto, dal Regolamento.

Norme tecniche relative alle strade

I cavidotti sarebbero interrati ad almeno 1 m dal p.c.

Si prevedono 2800 ml di nuove piste per la realizzazione dell'impianto + 2000 ml di adeguamenti della rete viaria esistente. La soluzione di allacciamento esterno prevista è di lunghezza pari a circa 8 km.

Le fasi di cantiere

Presente un cronoprogramma di massima con scansione semestrale.

Dismissione e ripristino dei luoghi

Elaborato un piano tecnico ed economico per la dismissione ed il ripristino ambientale dei luoghi.

Le misure previste appaiono adeguate se pur in un quadro di assoluta genericità dei riferimenti.

Misure di compensazione

Non prevista alcuna misura di compensazione ambientale dell'impatto.

Atteso che:

- in Ambiti Territoriali Estesi del PUTT- Pba di tipo B sono compresi gli aerogeneratori: 2, 6, 7,8, 9, 10, 12, 15 ed essi non sono ammissibili in virtù dell'art. 4 punto 2 del R. R. n 16/06;
- oltre agli aerogeneratori già citati, le installazioni nn 3,4,11, 13 e 14, sono inammissibili in considerazione dell'impatto ambientale, letto

in coerenza alle prescrizioni di base di cui al punto 3.10.4 delle Norme Tecniche del PUTT-Pba, e alle Norme tecniche del PAI, art. 10 per la disciplina delle fasce di pertinenza fluviale;

- per problemi legati all'impatto acustico è ritenuta cautelativamente inammissibile l'installazione n. 7, per l'assenza di analisi e valutazioni così come richieste dall'art. 10 lettera d) del R.R. n. 16/06;
- per problemi legati a fattori di sicurezza (gittata, lettera g dell'art. 10 del RR) e distanza di rispetto dalla rete stradale ed in particolare dalla SP3, sono inammissibili, rispettivamente, le installazioni n. 7 e nn 1 e 5 per entrambi i fattori, vedasi punto 3C dell'art. 14 del RR;
- riguardo alla scelta del posizionamento su versanti con pendenza superiore al 20 % sono inammissibili, inoltre, quasi tutte le installazioni, vedasi punto 2F dell'art. 14 del RR 16/06 e l'art. 3.09.3, comma 3.2 delle Norme Tecniche del PUTT-Pba;
- l'analisi vegetazionale, ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera c del RR 16/06, è molto carente, mancano, infatti, rilievi fitosociologici localizzati, in modo da individuare ed evidenziare gli habitat comunitari e prioritari esistenti e chek list delle specie botaniche presenti, con l'eventuale appartenenza alle "Liste Rosse Regionali della Società Botanica Italiana;
- tutti gli aerogeneratori, ad eccezione di quello n. 5, sono localizzati a poche decine di metri dai valloni che solcano l'area, dove si rilevano differenti fitocenosi caratterizzate dalla rilevante presenza di vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea;
- queste comunità vegetanti, che svolgono anche un'importantissima azione di difesa e conservazione del suolo, presentano un elevato valore naturalistico. Infatti, di notevole importanza è la presenza di popolamenti a dominanza di leccio, che costituiscono l'habitat comunitario Foreste di Quercus ilex

(Direttiva 92/43/CEE) e dell'habitat prioritario Percorsi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-Brachypodietea), frequentati dall'avifauna per la sosta, la riproduzione e l'alimentazione (Direttiva 92/43/CEE) e rappresentano corridoi ecologici più o meno continui che facilitano la diffusione di specie animali, anche in considerazione del fatto che si estendono lungo il reticolo idrografico che svolge sul territorio la funzione di rete ecologica;

- anche nei riguardi della fauna, l'analisi degli impatti è molto carente, infatti, mancano (art. 10, comma 1, lettera c del RR 16/06): descrizioni dei popolamenti; check list; status conservazionistico e indicazione dell'eventuale appartenenza alle Liste Rosse; indicazioni e mappature della presenza di aree di importanza faunistica quali: siti di riproduzione, rifugio, svernamento e riproduzione, con particolare riguardo all'individuazione di siti di nidificazione di caccia dei rapaci, corridoi di transito utilizzata dall'avifauna migratoria;
- il sito del progetto non rientra all'interno delle attuali perimetrazioni di pSIC e ZPS e tuttavia presenta i requisiti ambientali per essere incluso in detti istituti di protezione, quali:
- la presenza di specie prioritarie (specie * Direttiva Habitat 92/43/CEE) e di habitat comunitari (Foreste di *Quercus ilex*);
- la presenza di specie di interesse comunitario, che richiedono la designazione di zone speciali di conservazione (specie II Direttiva Habitat 92/43/CEE), di specie meritevoli di misure speciali di conservazione (specie I Direttiva Uccelli 79/409/CEE) e di specie particolarmente protette secondo la Convenzione di Berna;
- il ruolo di rete ecologica svolto dalle comunità arboree, arbustive ed erbacee spontanee presenti;
- secondo la giurisprudenza comunitaria, in

situazioni analoghe verificatesi in altri Paesi della UE, cioè in presenza di habitat e specie prioritarie pur in assenza di aree di protezione designate, interventi potenzialmente impattanti su di essi hanno comportato la condanna dello Stato membro. Infatti, in base agli art 1 e 2 della Direttiva Habitat 92/43/CEE il legislatore ha enunciato che lo scopo della Direttiva è quello di "contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli stati membri al quale si applica il trattato". Con particolare riferimento a mantenere o ripristinare alcuni habitat e specie "in uno stato di conservazione soddisfacente" tali azioni vanno realizzati secondo il principio dell'integrazione ambientale e, in ultima analisi, dello sviluppo sostenibile. Inoltre, facendo riferimento alla Direttiva 79/409, nel art. 4 paragrafo 4 si dice che: "Gli stati membri adottano misure idonee a prevenire...l'inquinamento o il degrado degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo". Infine, la Corte di Giustizia ha stabilito che le disposizioni dell'art. 4, paragrafo 4, prima frase, erano applicabili ad un sito non classificato che avrebbe dovuto essere classificato come Zona di Protezione Speciale a decorrere dalla data di attuazione della Direttiva 79/409/CEE stessa. La Corte di Giustizia Europea ha inoltre affermato, nella causa *Santoña Marshes* (Spagna) - Caso n. C-355/90 ECR I-4221 602-3 -, che uno Stato membro non può eludere il proprio dovere di tutelare un sito che deve essere protetto secondo i pertinenti criteri scientifici, non classificandolo come Zona di Protezione Speciale. Per analogia, i servizi della CE - DG Ambiente consigliano di utilizzare questo principio per questioni legate alla Direttiva 92/43/CEE. Stando così le cose, in base a quanto precisato, l'Italia in quanto Stato membro è invitata ad adoperarsi per evitare un degrado dei siti di Rete Natura prima dell'adozione dell'elenco comunitario, al fine di evitare che vengano messi a repentaglio gli obiettivi della Direttiva

Habitat. Le misure di conservazione devono corrispondere alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali dell'allegato I e delle specie dell'allegato II (della sopramenzionata Direttiva) presenti nel sito. Le esigenze ecologiche di questi tipi di habitat naturali e delle specie comprendono tutti i parametri ecologici necessari per garantire il loro stato di conservazione soddisfacente;

- si ritiene di dover assoggettare l'intervento proposto a Valutazione di Impatto Ambientale.
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un impianto eolico nel comune di Ginosa (Ta), proposto da Energia Pulita 2006 S.a.s.- Via Maselli Campagna, 29 - Acquaviva delle Fonti (Ba), assoggettato alle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli

interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
Ing. A. Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 3 marzo 2008, n. 142

Legge Regionale n. 11/01 – Procedura di verifica di assoggettabilità Impatto Ambientale – Variante a 6 motogeneratori di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili già autorizzato in contrada Ciardone – Comune di Molfetta (Ba) – Proponente Powerflor S.r.l.

IL DIRIGENTE

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con acquisita al prot. n. 10753 del 29.06.2007 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la variante a 6 motogeneratori, di potenza complessiva di circa 116 MWe, di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, già autorizzato, costituito da gruppi elettrogeni a ciclo combinato alimentato con oli vegetali ubicato in agro di Molfetta (ba9, alla contrada Ciardone, proposta dalla Powerflor S.r.l. - Via Patrioti Molfettesi, 8 - Molfetta (Ba) - ;
- con nota prot. n. 13393 del 31.08.2007 il Settore Ecologia comunicava alla società pro-

ponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato e, nel contempo, invitava l'amministrazione comunale di Molfetta a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, nonché ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 5, della L. R. sopra indicata;

- con nota prot. n. 74 del 07.01.2008 il Settore Ecologia comunicava alla società proponente che: "Con provvedimento n. 145 del 20.03.2006 questo Settore si era espresso in merito allo screening ambientale relativamente alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica a biomasse liquide nel comune di Molfetta costituito da due motogeneratori di potenza elettrica nominale di 17.076 KW cad. relativamente al quale nel mentre non risultano espletati gli adempimenti di competenza comunale, questo Settore sta provvedendo ad adottare un provvedimento con cui verrà richiesto di attivare formale procedura di V.I.A. per tutte le motivazioni che nello stesso provvedimento verranno esplicitate. In relazione a quanto sopra, e atteso che risultano essere in corso i lavori di realizzazione della centrale, si chiede di avere adeguate informazioni relativamente agli stessi, ed in particolare se i predetti lavori siano afferenti all'esecuzione della prima proposta progettuale e non già al richiesto ampliamento.";
- con nota acquisita al prot. n. 3604 del 19.02.2008 la società proponente riscontrava la nota precedente e precisava che: "...i lavori in corso di esecuzione sono relativi esclusivamente al progetto a 2 motogeneratori come autorizzato con delibera n. 046/DIR/2006/001379 del 29 settembre 2006 e come verificato durante l'accertamento eseguito dal dirigente del Settore Territorio del comune di Molfetta, dott. Ing. Rocco Altomare, in data 09.01.2008...";

Il Comitato Reg.le di V.I.A., nella seduta del 19.02.2008, valutati gli atti tecnico-amministra-

tivi ha rilevato quanto segue:

Trattasi di un'azienda che ha già ottenuto l'autorizzazione dopo presentazione di verifica di compatibilità ambientale per realizzare 2 motogeneratori che utilizzeranno come combustibile oli vegetali, mentre il calore da acqua calda verrà utilizzato per il riscaldamento delle serre.

Considerato che la quantità di calore necessaria per il riscaldamento delle serre è pari a 2000 kW/ettaro, l'azienda ha riconsiderato il progetto approvato proponendo la realizzazione di un impianto costituito da sei gruppi elettrogeni con potenza nominale 17,076 kWe (totale 102,45 MW) e da un ciclo combinato a vapore con potenza di 13 MW per un totale complessivo di 116MWe.

Trattandosi di un incremento di potenza di circa 3 volte superiore a quello autorizzato e quindi di una variazione significativa dell'opera, il Comitato Reg.le di VIA ritiene che la richiesta debba essere sottoposta ad uno studio di Valutazione di Impatto Ambientale che evidenzi l'entità degli impatti sulle componenti ambientali più coinvolte dal progetto, anche al fine di coinvolgere la conoscenza del pubblico all'argomento.

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto relativo alla variante a 6 motogeneratori, di potenza complessiva di circa 116 MWe, di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, già autorizzato, costituito da gruppi elettrogeni a ciclo combinato alimentato con oli vegetali ubicato in agro di Molfetta (ba9, alla contrada Ciardone, proposta dalla Powerflor S.r.l. - Via Patrioti Molfettesi, 8 - Molfetta (Ba) -, assoggettato all'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Ing. A. Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 3 marzo 2008, n. 143

Legge Regionale n. 11/01 – Procedura di valutazione Impatto Ambientale – Impianto eolico denominato Alcor – Comune di Salice Salentino e Veglie (Le) - Proponente Anemon S.p.A.

IL DIRIGENTE

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 10862 del 20.09.2006 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di compatibilità ambientale per il progetto concernente la realizzazione di un impianto eolico denominato Alcor nel comune di Salice Salentino (Le) e relativa connessione alla rete elettrica nazionale presso il nodo satellite nel comune di Veglie (Le), proposto dalla Anemon S.p.A. - Via G. B. Pirelli, 20 - Milano -. Con successiva nota acquisita al prot. n. 10866 del 20.09.2006 la società proponente richiedeva l'avvio della procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 387/03;
- con nota prot. n. 543 del 10.01.2007 il Settore Ecologia invitava la società proponente a fornire integrazioni nella forma coerente con le indicazioni contenute dall'art. 9, comma 1 del Regolamento Regionale n. 16 del 04.10.06 per la realizzazione di impianti eolici in Puglia ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava le amministrazioni interessate (Amministrazioni Comunali di Salice Salentino e Veglie, Amministrazione Provinciale di Lecce) ad esprimere il parere di competenza (art. 11, comma 4, L.R. n. 11/01);
- con nota acquisita al prot. n. 3972 del 09.03.2007 la ditta proponente dava riscontro alla precedente nota fornendo le integrazioni richieste;
- con nota acquisita al prot. n. 4861 del 20.03.2007 il Dirigente dell'U.T.C. del comune di Salice S.no trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 19.01.07 al 18.02.2007) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, con la specificazione che non erano pervenute osservazioni
- con nota acquisita al prot. n. 14794 del 25.09.2007 venivano trasmesse le copie delle

colosità. Non risultano esserci particolari criticità, essendo la zona agricola fortemente antropizzata (coltivata da molti decenni).

Rumori e vibrazioni

Per lo studio dell'incremento della componente rumore si sono scelti n. 2 ricettori "sensibili" in corrispondenza dei quali si è stimato il rumore di fondo riportabile allo stato di fatto attuale.

Nessuna rilevazione (fonometrica, elettromagnetica, impatto visivo etc.) è stata fatta in corrispondenza della Masseria Palombaro, come se la stessa fosse abbandonata o disabitata, ma un'affermazione in tal senso non viene mai resa, anzi la letteratura "grigia" (siti internet e guide turistiche) sembra evidenziare un certo regime di attività associato alla presenza di tale insediamento.

Ad ogni modo, considerata la complessità dell'analisi fornita (modello di propagazione del suono, etc.), commisurata ad una proposta di entità non rilevante in termini di numero tot. di aerogeneratori, si può ritenere non critica questa componente dell'impatto.

Non è presente uno studio approfondito sulle vibrazioni.

Campi elettromagnetici ed interferenze

Non è presente uno studio approfondito sul tema

Dati di progetto e sicurezza

Nella documentazione è presente l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, che è risultata pari a 106 m.

Norme tecniche relative alle strade

La viabilità da realizzare consiste in pochi tratti di raccordo (fra la strada esistente e le piazzole dove sorgeranno gli aerogeneratori. Le stesse piazzole saranno successivamente ricoperte da 30 cm di terreno vegetale.

Pertinenze

Saranno realizzati brevissimi tratti di raccordo

di larghezza 4,00 metri e massiciata Macadam; le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di $50 \times 50 = 2500 \text{ m}^2$.

Le fasi di cantiere

Saranno realizzate delle piazzole temporanee; al termine dei lavori saranno arate e restituite all'uso agricolo. Non sono previste altre opere.

Dismissioni e ripristino dei luoghi

Al termine della vita utile dell'impianto è prevista la dismissione dell'impianto. Si dichiara che sarà attivata una fidejussione bancaria al fine di garantire gli oneri di ripristino del suolo.

Misure di compensazione

Non sono previste esplicitamente opere di compensazione

ATTESO CHE:

Il sito del progetto non interessa: aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar, e relativo buffer di 300 m; aree di importanza avifaunistica (Importa Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International); area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico, nè aree PG1 e PG2; aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m; grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche, con relativa area buffer di almeno 100 m, desunte dal PUTT/P e da altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di ricerca; aree buffer di almeno 1 Km dal limite dell'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urba-

nistico vigente al momento della presentazione dell'istanza; Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P; Ambiti Territoriali Distinti (ATD) del PUTT/P con relativa area di pertinenza e area annessa; Zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137; aree ad elevato rischio di crisi ambientale (DPR 12/04/96, DLgs 112 31/03/98); aree sottoposte a vincolo Idrogeologico (ex R.D. 3267/ 1923 e successive modifiche e integrazioni); aree sottoposte a vincolo paesaggistico (ex L 1497/39);

- l'indice di ventosità del sito è tale da garantire almeno 1600 ore/equivalenti all'anno alla potenza nominale dell'aerogeneratore;
- la distanza degli aerogeneratori da strade provinciali o nazionali è superiore a 300 m e tale distanza è in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale;
- la distanza minima tra gli aerogeneratori è pari a 3 volte il diametro, tale da evitare il cosiddetto "effetto selva";
- dallo studio approfondito risulta che, nei riguardi della flora, della fauna e degli ecosistemi non si rilevano impatti significativi e interferenze con corridoi ecologici;
- entro la distanza pari alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale non sono presenti aree abitate;
- l'accesso al sito avverrà prevalentemente attraverso l'adeguamento della viabilità esistente e solo in minima parte con la realizzazione di nuove strade;
- i cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e l'elettrodotto di connessione alla rete

elettrica nazionale saranno interrati alla profondità minima di 1,00 m. I tracciati dei cavi interrati seguiranno prevalentemente i percorsi della viabilità;

- il Comitato Reg.le di V.I.A. ritiene di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale relativa all'installazione degli aerogeneratori aventi le seguenti coordinate Gauss-Boaga fuso Est
1.X = 2767453; Y = 4472429;
2.X = 2767902; Y = 4472493.

Tale parere favorevole è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in impianti di recupero e/o discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti;
- garantire che gli adeguamenti delle strade esistenti e le nuove realizzazioni siano realizzate mediante l'utilizzo di macadam;
- prevedere, come dichiarato nel progetto, che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria e che la profondità di posa del cavidotto sia tale da non interferire con l'idrografia della zona;
- prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, così come proposto dal proponente. riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- garantire che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie

autoctone adatte al sito. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.

- assicurare l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- che, attesa la specifica competenza dell'Ente Gestore della Rete Elettrica in merito alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, in sede di conferenza di servizi, per l'acquisizione dell'autorizzazione unica, venga acquisito il parere del predetto Ente relativamente all'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna.
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- Di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 19.02.2008, parere favorevole alla compatibilità ambientale per il progetto concernente la realizzazione di un impianto eolico denominato Alcor nel comune di Salice Salentino (Le) e relativa connessione alla rete elettrica nazionale presso il nodo satellite nel comune di Veglie (Le), proposto dalla Anemon S.p.A. - Via G. B. Pirelli, 20 - Milano.

Il presente parere è relativo alla sola valutazione dell'impatto ambientale delle opere in progetto, non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge ed è subordinato alla verifica:

- del parametro di controllo in sede di conferenza di servizi e della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- delle previsioni di piano regolatore (PdF, PRG, PUG) secondo gli strumenti urbanistici vigenti nel comune interessato dall'intervento, sia in termini di rispetto dell'area buffer di 1 km dalle zone edificabili urbane sia di rispetto dei limiti di emissione sonora in aree attualmente o potenzialmente occupabili - come da previsioni urbanistiche - per più di quattro ore al giorno; lo stesso riscontro non essendo stato possibile effettuare in fase di istruttoria, a causa della carente documentazione portata dal proponente e pertanto rimesso in capo alle Amministrazioni comunali rilascianti parere ai sensi dell'art. 16, c.5 della LR 11/2001.
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un

quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;

- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. A. Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 marzo 2008, n. 172

Legge Regionale n. 11/01 – Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Impianto di zincatura a caldo da installare nello stabilimento siderurgico di Taranto della ILVA S.p.A. – Proponente: ILVA S.p.A.

IL DIRIGENTE

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 13321 del 13.11.2006 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto relativo all'impianto di zincatura a caldo da installare nello stabilimento siderurgico di Taranto della ILVA S.p.A., proposto dall' ILVA S.p.A. – Via Appia SS KM 648 - Taranto;
- con nota prot. n. 14974 del 14.12.2006 il Settore Ecologia comunicava alla predetta società di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il comune interessato, così come da art. 16,

comma 3, L.R. n. 11/2001 e nel contempo invitava l'amministrazione comunale di Taranto a far pervenire la comunicazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, indicando eventuali osservazioni giunte, nonché ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della predetta L. R.;

- con nota protocollo comunale n. 688 del 03.04.2007 la Direzione Sviluppo Economico e Produttivo del comune di Taranto trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 07.02. all' 08.03.2007) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, comunicando che non erano pervenute osservazioni in merito;
- con nota acquisita al prot. n. 6597 del 23.04.2007 la Direzione Ambiente – Salute e Qualità della Vita – del comune di Taranto richiedeva alla società istante documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 8594 del 25.05.2007 il Settore Ecologia sollecitava all'amministrazione interessata il parere di competenza;
- con nota acquisita al prot. n. 12025 del 23.07.2007 la Direzione Ambiente – Salute e Qualità della Vita – del comune di Taranto esprimeva il proprio parere e presentava delle osservazioni relativamente agli aspetti tecnici relativi alle emissioni in atmosfera, al suolo, agli scarichi idrici;
- con nota acquisita al prot. n. 13512 del 05.09.2007 la società proponente riscontrava la precedente nota e presentava delle controdeduzioni in merito a quanto eccepito dalla sopra citata Direzione Ambiente ;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi il Comitato Regionale per la V.I.A, nella seduta del 05.03.2008, ha rilevato quanto segue:

Questo impianto di zincatura a caldo denominato ZNC/2, fa il paio con un altro già autoriz-

zato con Determina Dirigenziale n. 363 del 18/11/03.

L'intervento ricade tra le categorie di opere riportate nell'allegato B della LR 11/01 al paragrafo B.2.J dal titolo : "impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2t di acciaio grezzo all'ora."

1. Quadro di Riferimento Progettuale

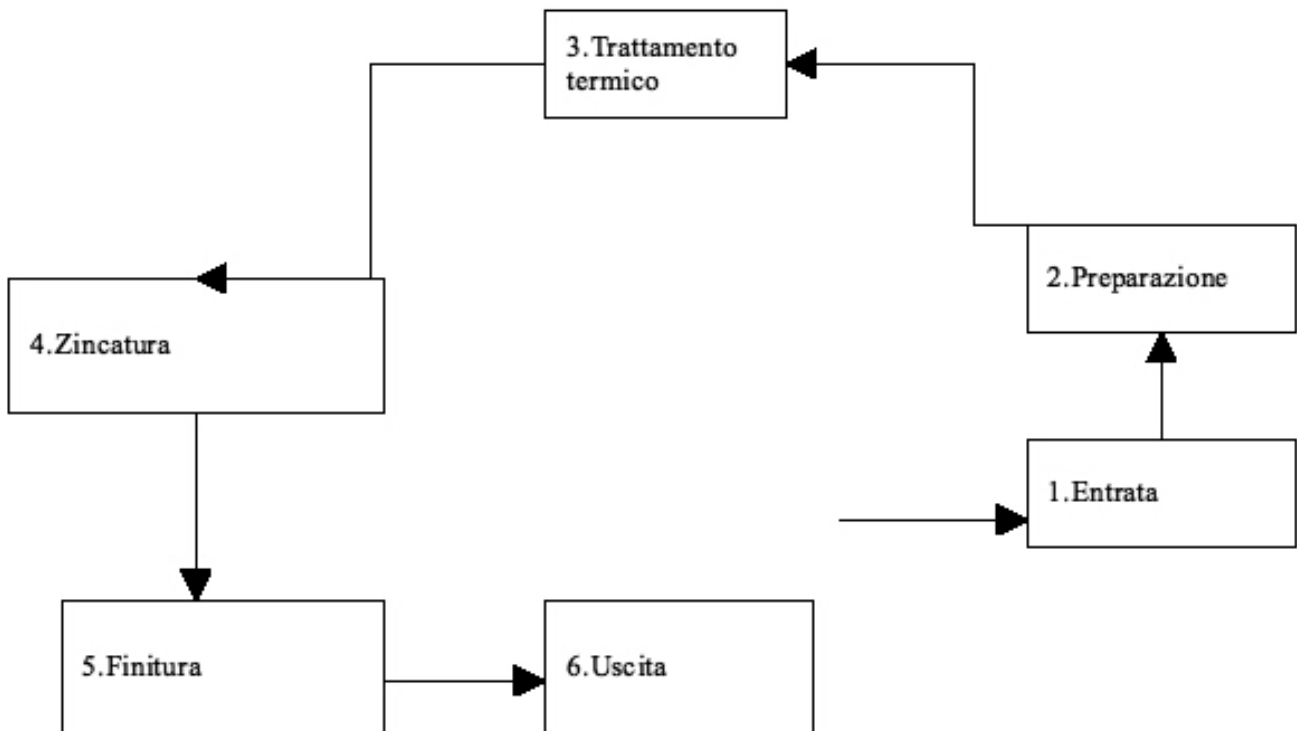
Il nuovo impianto di zincatura a caldo verrà realizzato all'interno dello stabilimento di TA e precisamente nell'area adibita alla produzione dei laminati a freddo e rivestiti denominata LAF.

Trattasi di un fabbricato di nuova costruzione.

In breve, prima di descrivere il progetto di zincatura, si rammenta che la produzione di acciaio è realizzata attraverso le seguenti fasi:

- produzione del coke metallurgico;
- produzione agglomerato;
- produzione ghisa;
- produzione acciaio;
- produzione laminati a caldo;
- produzione laminati a freddo rivestiti.

Il processo di zincatura a caldo consiste nel rivestire di Zn, mediante l'immersione in un bagno di zinco fuso, nastri di acciaio, e comprende le seguenti fasi:



- 1) un'entrata ove si procede al caricamento dei rotoli;
- 2) una preparazione ove il nastro viene svolto, squadrate in testa a cesoia e saldato alla coda del nastro precedente;
- 3) un trattamento termico ove si conferisce all'acciaio le caratteristiche meccaniche richieste. C'è una fase di preriscaldamento ove si raggiungono temperature nel range 550-

725°C mediante un sistema di bruciatori a fiamma diretta. Segue una fase di ricottura ove il nastro raggiunge la temperatura di 860°C mediante un riscaldamento di tubi radianti, indi una fase di mantenimento a questa temperatura seguita da una fase di raffreddamento alla temperatura di 460°C ed infine alla fase detta di briglia a caldo che oltre a deflettere il nastro verso la vasca di zincatura provvede alla regolazione del tiro del nastro.

- 4) una zincatura ove avviene il rivestimento del nastro di acciaio in una vasca contenente zinco fuso alla T di 452°C. Lo zinco viene tenuto fuso tramite due induttori di circa 500 kW raffreddati ad aria;
- 5) un raffreddamento ad acqua seguito da una fase di finitura ove il nastro rivestito viene spianato per conferirgli le caratteristiche meccaniche;
- 6) un'uscita ove mediante due aspi avvolgitori si provvede al riavvolgimento del nastro zincato.

I prodotti finali del ciclo di produzione dei laminati a caldo sono dei nastri (coils) a caldo che vengono trasformati, attraverso lavorazioni successive, nei laminati a freddo e rivestiti. Il processo di laminazione a freddo consente di ottenere un prodotto laminato di minore spessore e di maggiore qualità.

2. Quadro di Riferimento Programmatico

Il territorio oggetto di studio ricade nel comune di Taranto in un'area dichiarata "ad elevato rischio di crisi ambientale" con DPCM 30/11/1990. Tale dichiarazione, dopo il rinnovo del 30/7/1997 non è stata ulteriormente rinnovata.

Inoltre con Decreto del Ministro dell'Ambiente del 10/1/2000 è stata definita la perimetrazione delle aree ricadenti nel sito di TA individuato come sito di interesse nazionale (SIN) ai sensi della Legge 426/98. Il Piano di caratterizzazione del sito industriale ILVA di TA ai sensi del DM 471/99 è stato approvato in via definitiva nel Dicembre 2003. Nel giugno 2006 l'ILVA ha presentato la relazione preliminare sulla conclusione delle attività contenente anche i risultati delle indagini condotte.

Il territorio della Provincia di Taranto presenta aspetti morfologici particolari con fasce altimetriche che da mare si alzano progressivamente all'interno fino a raggiungere una quota massima di 500 m nel territorio di Martina Franca. Il paesaggio è tipicamente carsico con cavità sotterra-

nee mentre nella zona collinare tali fenomeni carsici prendono il nome di gravine.

In base a quanto previsto dal PRG approvato nel 1974 l'area all'interno dello stabilimento ILVA ove sarà installato l'impianto di zincatura a caldo è classificata come zona industriale e quindi il progetto risulta coerente con lo strumento pianificazione territoriale a livello comunale.

In prossimità dell'area industriale di TA ove sarà localizzato l'impianto in oggetto non vi sono elementi di pregio architettonico ed archeologico né aree sottoposte a vincoli paesaggistici ed ambientali.

L'analisi della carta delle aree soggette a rischio idrogeologico indica la presenza di alcune aree a rischio idrogeologico R4 (molto elevato) comunque esterne all'area oggetto di indagine.

Buona parte degli ecosistemi naturali sono compromessi dalle attività antropiche-

Esistono anche se a distanza di circa 4 km dall'impianto due aree SIC (area delle gravine ed del Mar Piccolo) che non saranno in alcun modo influenzate da impatti potenziali derivanti dall'opera in questione.

3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Comparto idrico

Idrografia superficiale

La presenza di formazioni litologiche con elevata permeabilità determina una scarsa presenza di acque superficiali. Il contesto idrografico di riferimento è quello del bacino del Tara che si versa nel golfo di TA in corrispondenza della località Pino Solitario. Per quanto riguarda gli aspetti qualitativi si ha un inquinamento prettamente batteriologico. La situazione più critica è quella del Canale D'Aiedda che recapita direttamente nel Mar Piccolo e raccoglie gli scarichi civili della parte orientale di TA e dei comuni del circondario.

L'impianto di zincatura prevede il seguente consumo di acque:

	Picco (mc/h)	Max (mc/h)	Medio(mc/h)
- acqua di processo demineralizzata	19	12	11
- acqua di raffreddamento (reintegro)	32	32	32
- acqua di emergenza	48	48	48

Le acque di raffreddamento vengono interamente riciclate in quanto esenti da inquinanti.

Tutte le acque di processo dell'impianto sono inviate tramite collettori all'impianto di trattamento delle acque reflue con capacità di 120 mc/h, dotato anche di una linea fanghi con filtro-presse.

Le acque depurate sono scaricate in condotta che defluisce nel canale di scarico n.1 con sbocco nel Mar Grande.

Il centro siderurgico attualmente utilizza per i processi produttivi acqua dolce proveniente da pozzi interni allo stabilimento e da corsi d'acqua superficiali quali Tara e Fiumetto oltre all'acqua potabile dall'AQP.

Comparto atmosfera

Il clima della zona è marittimo con una temperatura media nell'anno di 16-17°C. La media annua di piogge è di 443 mm valori che sono inferiori alla media della penisola salentina pari a 650 mm.

Per quanto riguarda il regime anemologico i venti prevalenti sono nettamente quelli settentrionali.

Si desume la qualità dell'aria dell'area in riferimento alle centraline del comune di Taranto che sono state così collocate:

- centralina tipo A stazione di villa Peripato: ossia localizzata in area non interessata dalle sorgenti di emissione urbana;
- centralina tipo B : stazione di Paolo VI in zona ad elevata densità abitativa;
- centralina tipo C: Via Dante, Via Orsini e Piazza Garibaldi situate in zone ad elevato traffico urbano;
- centralina tipo D : stazione di San Vito situata in periferia.

Dall'esame dei dati relativi al periodo messo a disposizione si hanno i seguenti risultati:

- Monossido di carbonio. Le concentrazioni risultano significative soprattutto nell'area urbana. Tuttavia non si verificano superamenti del valore limite di legge per questo inquinante che è pari a 10 mg/Nmc calcolato come media massima giornaliera su otto ore;
- SO₂ - I valori limite previsti dal DM 60/02 per la protezione degli ecosistemi e per la protezione della salute umana sono rispettivamente pari a 20 µg/Nmc e 125 µg/Nmc da non superare più di tre volte nell'anno civile – In entrambi i casi le concentrazioni sono tutte inferiori ai limiti di legge.
- NO₂ - Vi è un sostanziale rispetto dei limiti di legge con lievi superamenti nel caso della stazione di Via Orsini e superamento nel 2004 della media annuale nel caso della stazione di Via Garibaldi, stazione particolarmente interessata dal traffico veicolare
- Polveri. Si osservano superamento dei limiti da imputarsi principalmente al traffico stradale ed alle attività industriali

Per quanto riguarda invece le emissioni rivenienti dal processo esse vengono convogliate ai seguenti camini:

- E755 - preriscaldamento e ricottura nastro
Portata 32000 mc/h
NO₂ = 400 mg/Nmc
- E756 - passivazione nastro
Portata 3500 mc/h
Cr(III) ≤ 4 mg/Nmc
- E754 - pulizia nastro
Portata 15.000 mc/h .

Le emissioni risultanti si riferiscono al NaOH di cui non esistono limiti di legge.

E' stato effettuato la modellizzazione per il calcolo delle dispersioni di NO₂ i cui risultati rientrano nei limiti della normativa. In termini di media annua, le isoconcentrazioni simulate di NO₂ si protendono verso S-O all'esterno dello stabilimento con valori minori di 0,2 mg/Nmc

Comparto rifiuti

I rifiuti previsti in fase di esercizio dell'impianto sono costituiti dagli scarti del nastro che si originano nella fase del taglio prima del processo di zincatura con la formazione di circa 10.000 t/a di materiale ferroso che viene ovviamente riciclato in acciaieria.

Esistono poi le mattes di zinco che si formano durante la fase di pulitura della vasca di zincatura per un quantitativo di circa 1000 t/a che vengono vendute ai fornitori per essere rifusi.

I fanghi vengono avviati allo smaltimento mentre gli oli sono conferiti al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati.

Comparto rumori

Le emissioni acustiche sono contenute entro un valore di 85dB(A) in prossimità della sorgente e tali valori vengono mitigati attraverso sistemi di insonorizzazione.

Land Use

Nella provincia di Taranto la destinazione d'uso del suolo è piuttosto uniforme e caratterizzata da utilizzazione agricola del territorio consistente in coltivazione di cereali, oliveti, mandorleti vigneti ed orti.

Sistema Viario

La rete stradale principale è costituita dalle seguenti strade statali: SS7 ter (TA-LE); SS100 (TA-BA); SS106(TA-RC) e l'autostrada A14 TA-BA.

Paesaggio

L'impianto è collocato in un'area dove la pre-

senza di impianti industriali è da tempo consolidata. L'impianto verrà installato all'interno di un edificio e la sua realizzazione è tale da non alterare l'assetto attuale del territorio.

Osservazioni dal Comune di Taranto

Di seguito vengono elencate le principali osservazioni presentate dal Comune di TA al progetto alla verifica presentata:

Il Comune di Taranto con nota del 6/7/07 afferma che lo studio è carente per le seguenti motivazioni:

L'impianto è collocato all'interno del SIN come definito dal DM 10/1/2000 e rientra tra le industrie così dette insalubri;

La relazione sulle emissioni in atmosfera non chiarisce puntualmente i valori delle emissioni gassose previste dalla sola linea di zincatura a caldo;

Non vengono riportate le risultanze dei 28 carotaggi effettuati all'interno dell'area in cui sorgerà l'impianto.

La ILVA risponde con nota del 03/08/07 nella quale evidenzia che:

- l'invio del Piano di Lavoro per l'eventuale redazione SIA
- per quanto riguarda la relazione sulle emissioni in atmosfera l'azienda rimarca che essa è contenuta sia nell'allegato B che nell'allegato A del rapporto di verifica. L'azienda precisa inoltre che l'impianto di zincatura in questione è di tipo continuo per cui non si hanno operazioni di decapaggio in quanto si è in presenza di nastri già decapati. Quindi assolutamente non presenti risultano composti organici clorurati.

Al riguardo dell'argomento suolo vengono riportati i dati analitici dei 28 carotaggi effettuati all'interno dell'area in cui sorge l'impianto. I risultati dimostrano che il terreno non è inquinato ai sensi del D.Lgs 152/06.

Viene anche allegato alla relazione il piano di lavoro per la eventuale redazione del SIA.

Considerato quanto sopra evidenziato e che:

- l'impianto sarà installato all'interno di un edificio pavimentato e coperto in cui è previsto un adeguato trattamento degli effluenti liquidi e dei rifiuti solidi ed una adeguata protezione del terreno circostante;
- gli impatti attesi in fase di esercizio per quanto riguarda i comparti atmosferico, idrico, suolo e sottosuolo, rumori, paesaggio, risultano minimali,
- lo studio di verifica risulta esauriente,
- il Comitato Regionale di V.I.A. ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera proposta, intendendo escluso il progetto dalla V.I.A.
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto relativo all'impianto di zincatura a caldo da installare nello stabilimento siderurgico di Taranto della ILVA S.p.A., proposto dall' ILVA S.p.A. – Via Appia SS KM 648 - Taranto -, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE L'UFFICIO V.I.A.
Ing. G. Russo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
Ing. A. Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 marzo 2008, n. 173

Legge Regionale n. 11/01 – Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Realizzazione di parco eolico nel comune di Palmariggi (Le) – Proponente: SPES S.r.l.

IL DIRIGENTE

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con Determina Dirigenziale n. 20 del 18.01.2005 si è provveduto ad escludere dall'applicazione delle procedure di V.I.A., subordinatamente al rispetto di prescrizioni indicate nello stesso provvedimento, il progetto concernente la realizzazione di un parco eolico nel comune di Palmariggi (Le), proposto dalla SPES S.r.l. – Via Soleto, 48 - Galatina (Le);
- con nota pervenuta il 17.01.2008 ed acquisita al prot. n. 2352 del 06.02.08 la società proponente rappresentava quanto segue:

“... con lettera n. 14725 del 14 dicembre 2006, l'Ufficio Industria Energetica – Settore Industria ed Industria Energetica - dell'Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, comunicava alla scrivente società la conclusione della Conferenza di servizi;

- che a tutt'oggi non è stato ancora possibile ritirare l'Autorizzazione Unica, per motivi non imputabili alla volontà della scrivente, ma essenzialmente dovuti ad un ritardo del predetto Settore Industria ed Industria Energetica, causato dall'avvicendamento dei responsabili ...”.

Ciò stante l'amministratore delegato della società istante chiedeva la proroga di un anno dei termini di scadenza della predetta Determinazione Dirigenziale n. 20 del

18.01.2005 al fine di consentire all'Ufficio Industria Energetica – Settore Industria ed Industria Energetica - dell'Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia di rilasciare l'Autorizzazione Unica.

A tal fine trasmetteva apposita dichiarazione giurata attestante che nulla è mutato relativamente a:

- perimetrazione della area interessata dai tre aerogeneratori in zone soggette a vincoli o prescrizioni di natura urbanistica ed ambientale;
- costruzione civili ed industriali nel raggio di un Km intorno agli aerogeneratori;
- presenza di altri parchi eolici nel raggio di 5 km.

Considerato quanto sopra evidenziato e tenuto conto che il professionista incaricato attesta la conformità dei luoghi interessati dal parco eolico in argomento così come da documentazione a suo tempo prodotta per la richiesta di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, si ritiene di poter prorogare per il periodo di un anno l'efficacia del parere di V.I.A. espresso con Determina Dirigenziale n. 20 del 18.01.2005 con il rispetto delle prescrizioni nello stesso provvedimento indicate;

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di prorogare per il periodo di un anno, ai sensi dell'art. 15, commi 3 e 4, L.R. N. 11/2001, per tutte le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il parere di esclusione dall'applicazione delle procedure di V.I.A. espresso nella Determina Dirigenziale n. 20 del 18.01.2005 concernente la realizzazione di un parco eolico nel comune di Palmariggi (Le), proposto dalla SPES S.r.l. – Via Soleto, 48 - Galatina (Le), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nella predetta Determina Dirigenziale n. 20/05;

- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE L'UFFICIO V.I.A.

Ing. G. Russo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. A. Antonicelli



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino
